SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 241

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 13 ottobre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Fontana Liri e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Fontana Liri (Frosinone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da dieci consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Fontana Liri (Frosinone) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Cappelli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Fontana Liri (Frosinone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da oltre la metà dei componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 26 luglio 2004.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di persona delegata con atto autenticato, da dieci componenti del civico consesso, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Frosinone ha proposto la scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.13.36/601/Gab., del 28 luglio 2004, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della SV. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Fontana Liri (Frosinone) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco Cappelli.

Roma, 24 settembre 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A09931

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Montalenghe.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle conasultazioni elettorali del 26 maggio 2002 sono stati eletti il consiglio comunale di Montalenghe (Torino) ed il sindaco nella persona del sig. Giuseppe Leva;

Considerato che, in data 3 aprile 2004, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Montalenghe (Torino) è sciolto.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Montalenghe (Torino) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giuseppe Leva.

Il citato amministratore, in data 3 aprile 2004, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della SV. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montalenghe (Torino).

Roma, 24 settembre 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A09932

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1º ottobre 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Roccaraso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001 sono stati eletti il consiglio di Roccaraso (L'Aquila) ed il sindaco nella persona dell'ing. Camillo Valentini;

Considerato che, in data 16 agosto 2004, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Roccaraso (L'Aquila) è sciolto.

Dato a Roma, addì 1º ottobre 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Roccaraso (L'Aquila) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, con contestuale elezione del sindaco nella persona dell'ing. Camillo Valentini.

Il citato amministratore, in data 16 agosto 2004, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della SV. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Roccaraso (L'Aquila).

Roma, 24 settembre 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A09933

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1º ottobre 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Cellino San Marco e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Cellino San Marco (Brindisi), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cellino San Marco (Brindisi) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Petrucci è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cellino San Marco (Brindisi), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 12 agosto 2004, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Veriticatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Brindisi ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 04/10573/13-1/Gab. del 14 agosto 2004, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della SV. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cellino San Marco (Brindisi) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vincenzo Petrucci.

Roma, 24 settembre 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A09934

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Cagnano Varano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Cagnano Varano (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali presentante da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cagnano Varano (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pasquale Santamaria è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cagnano Varano (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali dcl 26 maggio 2002, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 2004 per dimissioni della metà più uno dei consiglieri. Il suddetto decreto è stato annullato con sentenza del TAR Puglia, emessa il 15 luglio 2004 e depositata in segreteria il giorno successivo.

Con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 16 luglio 2004, nove componenti del corpo consiliare hanno rassegnato le dimissioni dalla carica.

Le citate dimissioni sono state presentate personalmente da uno dei consiglieri dimissionari, all'uopo delegato con atto autenticato dagli altri otto.

Verificatasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Foggia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1110/AREA II del 18 luglio 2004, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nei suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cagnano Varano (Foggia) ed alla nomina dcl commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Pasquale Santamaria.

Roma, 24 settembre 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A09935

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 21 settembre 2004.

Accertamento del mancato funzionamento dell'Ufficio NEP del Tribunale di Bergamo - Proroga dei termini di decadenza.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della Corte di appello di Brescia in data 4 agosto 2004, prot. n. 2029/Segr. AA. GG./04, dalla quale risutta che l'Ufficio NEP del Tribunale di Bergamo non è stato in grado di funzionare regolarmente nel giorno 19 aprile 2004 a causa dello sciopero nazionate degli ufficiali giudiziari;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio NEP del Tribunale di Bergamo, nel giorno 19 aprile 2004, per sciopero nazionale degli ufficiali giudiziari, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il suddetto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubbilcazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiate* della Repubblica.

Roma, 21 settembre 2004

p. *Il Ministro*
VIETTI

04A09836

DECRETO 21 settembre 2004.

Accertamento del mancato funzionamento del Tribunale di Pescara, limitatamente agli affari civili - Proroga dei termini di decadenza.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della Corte di appello de L'Aqulla in data 20 luglio 2004, prot. n. 2488/45-U, dalla quale risulta che il tribunale di Pescara, limitatamente agli affari civili, non è stato in grado di funzionare regolarmente dal 29 maggio 2004 al 5 giugno 2004 per il trasferimento nel nuovo palazzo di giustizia;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento del Tribunale di Pescara, limitatamente agli affari civili, dal 29 maggio 2004 al 5 giugno 2004, per trasferimento nel nuovo palazzo di giustizia, i termini di decadenza per il compimento dei relativi atti presso il suddetto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel periodo sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubbilcazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubbilca.

Roma, 21 settembre 2004

p. *Il Ministro*
VIETTI

04A09837

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 ottobre 2004.

Determinazioni ai sensi dell'art. 5, comma 11, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed esercizio del potere di indirizzo della gestione separata della Cassa depositi e prestiti, società per azioni, a norma dell'art. 5, comma 9, del citato decreto-legge.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante «Riordino della Cassa depositi e prestiti a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e in particolare gli articoli 2 e 3;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (di seguito il «decreto-legge»), che dispone la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in «Cassa depositi e prestiti società per azioni» (di seguito «CDP S.p.a.»);

Visto l'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;

Visto il decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, recante «Attuazione della direttiva 2000/52/CE, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla traspa-

renza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, nonché la trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 7 gennaio 1998, recante «Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 dicembre 2000, recante «Condizioni generali di emissione dei buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, recante «Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 giugno 2002, recante «Nuova disciplina dei libretti di risparmio postale»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 gennaio 2003, recante «Nuove caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, recante «Attuazione del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003 per la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2003 di approvazione dello statuto di CDP S.p.a.;

Considerato che l'art. 5, comma 11, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto-legge prevede che per l'attività della gestione separata di cui al comma 8 il Ministro dell'economia e delle finanze determina con propri decreti di natura non regolamentare: i criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali, dei titoli, dei finanziamenti e delle altre operazioni finanziarie assistiti dalla garanzia dello Stato; i criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche degli impieghi, nel rispetto dei principi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione; le norme in materia di trasparenza, pubblicità, contratti e comunicazioni periodiche;

Considerato che l'art. 5, comma 9, del decreto-legge dispone che al Ministro dell'economia e delle finanze spetta il potere di indirizzo della gestione separata di cui al comma 8 del medesimo decreto-legge;

Considerato che il Ministro dell'economia e delle finanze non esercita direzione e coordinamento delle società partecipate ai sensi dell'art. 2497 e seguenti del codice civile;

Ritenuta la necessità di individuare i criteri per lo svolgimento delle attività della gestione separata della CDP S.p.a.;

Ritenuta la necessità di consentire l'avvio delle funzioni di cui all'art. 5, comma 7, lettera *b)*, del decreto-legge, impartendo gli indirizzi previsti all'art. 8, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003;

Decreta:

Parte I

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI ED ECONOMICHE DEI LIBRETTI DI RISPARMIO POSTALE, DEI BUONI POSTALI FRUTTIFERI, DEI TITOLI, DEI FINANZIAMENTI E DELLE ALTRE OPERAZIONI FINANZIARIE ASSISTITI DALLA GARANZIA DELLO STATO

Art. 1.

Risparmio postale

1. Ai fini del presente decreto per «Risparmio Postale» si intende la raccolta di fondi, con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato, effettuata dalla CDP S.p.a. avvalendosi di Poste italiane S.p.a.

2. Il Risparmio Postale costituisce servizio di interesse economico generale.

3. Al fine di garantire continuità e regolarità alla raccolta di fondi sotto forma di buoni postali fruttiferi e di libretti di risparmio postale, garantiti dallo Stato, la CDP S.p.a. definisce condizioni di emissione e le caratteristiche dei predetti prodotti nel rispetto dei criteri recati dalla parte prima del presente decreto.

4. In relazione alla situazione di mercato e per salvaguardare il proprio equilibrio economico, la CDP S.p.a., sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, può sospendere l'emissione di buoni postali fruttiferi.

5. A norma dell'art. 5, comma 24, del decreto-legge tutti gli atti, contratti, trasferimenti prestazioni e formalità relativi al Risparmio Postale e alle altre operazioni di cui all'art. 2, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.

Art. 2.

Altre operazioni assistite dalla garanzia dello Stato

1. Al fine di assicurare il reperimento da parte della CDP S.p.a. delle risorse necessarie per lo svolgimento dell'attività di finanziamento di cui all'art. 5, comma 7, lettera *a)*, del decreto-legge, nel rispetto dei principi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione, di cui all'art. 5, comma 11, lettera *b)* del decreto-legge, la CDP S.p.a è autorizzata, con le modalità indicate al comma 2, ad emettere altri prodotti del Risparmio Postale, nonché ad effettuare operazioni, contrarre finanziamenti ed emettere titoli, anche assistiti dalla garanzia dello Stato.

2. La CDP S.p.a. sottopone al Ministero dell'economia e delle finanze, per la preventiva autorizzazione, i termini e le condizioni dei prodotti finanziari o delle

operazioni, di cui al comma 1, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato; l'autorizzazione viene rilasciata con decreto del direttore generale del Tesoro.

Art. 3.

Garanzia dello Stato

1. La garanzia dello Stato di cui agli articoli 1 e 2 viene rilasciata a tutela delle obbligazioni assunte dalla CDP S.p.a. verso i depositanti, gli investitori e i finanziatori.

2. Il diritto di regresso dello Stato nei confronti della CDP S.p.a., derivante dall'eventuale escussione della garanzia, viene esercitato senza pregiudizio:

a) dei crediti, di cui sono titolari soggetti pubblici, rilevanti ai fini della separazione contabile e organizzativa (di seguito «Gestione Separata»);

b) del perseguimento delle finalità di interesse economico generale assegnate alla CDP S.p.a. dall'art. 5, comma 7, lettera *a)* del decreto-legge;

c) della titolarità delle partecipazioni societarie trasferite ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera *b)*, del decreto-legge e soggette ai criteri di gestione fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 5, comma 11, lettera *d)*, del decreto-legge.

Art. 4.

Buoni postali fruttiferi

1. I buoni postali fruttiferi sono prodotti finanziari nominativi, non sono cedibili salvo il trasferimento per successione per causa di morte del titolare o per cause che determinino suecessione a titolo universale, e non possono essere dati in pegno.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, con il consenso del titolare, l'emittente ha facoltà di riacquistare i buoni postali fruttiferi, per conto proprio o per conto di società da esso controllate, al valore di rimborso per il tramite di Poste italiane S.p.a.

3. I buoni postali fruttiferi possono essere rappresentati da documento cartaceo ovvero da registrazioni contabili (di seguito «buoni dematerializzati»); per questi ultimi è richiesta la titolarità di un conto corrente postale o di un libretto di risparmio postale sul quale sono regolate le operazioni di collocamento, gestione e rimborso.

4. I buoni postali fruttiferi sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista all'atto di emissione, fatta salva la facoltà di rimborso anticipato a richiesta del titolare secondo le modalità e condizioni previste nel relativo regolamento adottato dalla CDP S.p.a.

Art. 5.

Costo della raccolta sotto forma di buoni postali fruttiferi

1. Il costo della raccolta sotto forma di buoni postali fruttiferi deve allinearsi al costo equivalente dell'indebitamento del Tesoro sul mercato.

2. Il servizio di collocamento, la gestione e il rimborso dei buoni postali fruttiferi e di altre operazioni ad essi relative sono esenti da commissioni e altri oneri a carico dei risparmiatori.

Art. 6.

Formalità in materia di contratti, pubblicità e comunicazioni ai titolari di buoni postali fruttiferi

1. Per il collocamento dei buoni postali fruttiferi Poste italiane S.p.a. mette a disposizione del cliente nei locali aperti al pubblico, fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sui rischi tipici dell'operazione, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (di seguito il «Foglio Informativo»).

2. Per il collocamento dei buoni postali fruttiferi rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il documento medesimo unitamente al regolamento del prestito; il documento cartaceo rappresentativo dei buoni postali fruttiferi non è assimilabile alle carte valori.

3. Per il collocamento dei buoni dematerializzati i contratti relativi al servizio di collocamento sono redatti per iscritto e un esemplare, comprensivo delle condizioni generali di contratto, è consegnato al sottoscrittore, unitamente al regolamento del prestito. Sono consentite altre forme di sottoscrizione dei contratti ammesse dalla normativa vigente in materia di collocamento di strumenti finanziari.

4. Le comunicazioni della CDP S.p.a. ai titolari dei buoni postali fruttiferi vengono effettuate mediante l'inserzione di appositi avvisi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel sito web della CDP S.p.a. Al fine di garantire l'effettiva conoscenza delle informazioni pubblicate, queste ultime possono essere rese note anche mediante l'esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico di Poste italiane S.p.a., nonché mediante pubblicazione su quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, con l'indicazione degli estremi della pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ovvero con l'avvertenza che l'avviso è in corso di pubblicazione.

5. Gli schemi della documentazione individuata dal presente articolo sono preventivamente approvati da CDP S.p.a.

6. La forma e gli altri segni caratteristici del documento cartaceo rappresentativo dei buoni pustali fruttiferi sono approvati dal Ministero dell'economia e delle finanze con decreto del direttore generale del Tesoro.

Art. 7.

Libretti di risparmio postale

1. I libretti di risparmio postale sono prodotti finanziari nominativi o al portatore e su di essi sono annotati i versamenti e i prelevamenti di denaro effettuati.

2. I versamenti e i prelevamenti sui libretti di risparmio postale possono essere effettuati anche tramite l'utilizzo di carta a banda magnetica o di altri documenti di

legittimazione, quando resi disponibili e rilasciati a richiesta del depositante; le annotazioni di operazioni preventivamente autorizzate dal depositante, nonché quelle effettuate tramite carta a banda magnetica o altri documenti di legittimazione, possono essere riportate anche in epoca successiva all'esecuzione delle operazioni stesse, in occasione della presentazione del libretto.

3. I libretti di risparmio postale intestati ai minori di età sono aperti con limiti di giacenza e prelievo che ne consentano, anche per fasce d'età, l'utilizzo e la gestione direttamente da parte dei minori intestatari ovvero mediante i loro rappresentanti legali.

4. Ai libretti di risparmio postale sono applicabili le disposizioni recate dal codice civile in materia di libretti di deposito a risparmio.

Art. 8.

Costo della raccolta sotto forma di libretti di risparmio postale

1. Il costo della raccolta sotto forma di libretti di risparmio postale deve allinearsi al costo di raccolta a breve termine del Tesoro sul mercato.

2. I libretti di risparmio postale sono esenti da spese relative all'apertura e alla gestione, fatte salve le disposizioni in materia fiscale e quanto disposto all'art. 9, comma 5.

Art. 9.

Formalità in materia di contratti, pubblicità e comunicazioni ai titolari di libretti di risparmio postale

1. Per il collocamento dei libretti di risparmio postale Poste italiane Sp.a. mette a disposizione del cliente nei locali aperti al pubblico i Fogli Informativi.

2. I contratti relativi al collocamento dei libretti di risparmio postale sono redatti per iscritto e un esemplare, comprensivo delle condizioni generali di contratto, è consegnato al sottoscrittore, unitamente al libretto.

3. Le comunicazioni della CDP S.p.a. ai titolari dei libretti di risparmio postale, ivi comprese quelle inerenti a eventuali variazioni contrattuali sfavorevoli di tipo generalizzato di cui al comma 4, sono effettuate mediante l'inserzione di appositi avvisi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel sito web della CDP S.p.a. Al fine di garantire l'effettiva conoscenza delle variazioni queste ultime possono essere rese note anche mediante l'esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico di Poste italiane S.p.a., nonché mediante pubblicazione su quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, con l'indicazione degli estremi della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ovvero con l'avvertenza che l'avviso è in corso di pubblicazione.

4. Se nei contratti è convenuta la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni, le variazioni contrattuali sfavorevoli di tipo generalizzato non possono avere effetto nei confronti del sottoscrittore in data anteriore a quella della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Entro quindici giorni dalla pubblicazione, il sottoscrittore ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Fatto salvo quanto previsto in materia di recesso, l'informativa individuale viene resa alla prima occasione utile.

5. Il depositante e i suoi aventi causa hanno diritto di ottenere a richiesta e gratuitamente, con cadenza annuale, la comunicazione informativa sui tassi di interesse applicati, sulla decorrenza delle valute, sugli interessi liquidati e sulle ritenute di legge operate nonché, a richiesta e a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni dalla richiesta, copia inerente alle singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.

6. Gi schemi della documentazione individuata dal presente articolo sono preventivamente approvati da CDP S.p.a.

Parte II

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI ED ECONOMICHE DEGLI IMPIEGHI

Art. 10.

Servizio di interesse economico generale

1. I finanziamenti di cui all'art. 5, comma 7, lettera *a)* del decreto-legge costituiscono servizio di interesse economico generale e sono regolati sulla base dei criteri recati dalla parte II del presente decreto, al fine di garantire accessibilità, uniformità di trattamento predeterminazione e non discriminazione.

2. A norma dell'art. 5, comma 24, del decreto-legge tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità relativi a finanziamenti di cui al comnna 1, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.

Art. 11.

Prestiti di scopo

1. La CDP S.p.a. concede finanziamenti, sotto forma di prestiti di scopo, nel rispetto dei criteri recati dal presente articolo e dagli articoli 12 e 13.

2. I prestiti di scopo sono destinati agli investimenti di interesse pubblico dei soggetti di cui all'art. 5, comma 7, lettera *a)*, del decreto-legge o ad altre finalità per le quali è consentito, ai medesimi soggetti, ricorrere all'indebitamento.

3. L'istruttoria per l'accesso ai prestiti di scopo è volta all'accertamento della sussistenza dei requisiti imposti dalla legge per le operazioni di indebitamento dei soggetti richiedenti, nonché di eventuali altre condizioni fissate dalla CDP S.p.a. per categorie omogenee.

Art. 12.

Tassi di interesse

1. I prestiti di scopo sono regolati a tasso fisso o a tasso variabile.

2. Per i mutui di qualsiasi importo, l'equivalente finanziario dei tassi applicati dalla CDP S.p.a. non può essere superiore, al momento della loro rilevazione, ai tassi indicati, per le rispettive scadenze, ai sensi dell'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i mutui da stipulare con oneri a carico dello Stato.

Art. 13.

Formalità in materia di contratti, pubblicità e comunicazioni

1. I contratti relativi ai prestiti di scopo sono redatti per iscritto e un esemplare, comprensivo delle condizioni generali di contratto, è consegnato al soggetto finanziato.

2. A norma dell'art. 5, comma 13, del decreto-legge, per i contratti di cui al comma 1 non è richiesta la forma pubblica a pena di nullità.

3. La CDP S.p.a. adotta le misure idonee a consentire la conclusione di contratti anche mediante lo scambio di corrispondenza.

4. Le condizioni generali dei prestiti di scopo sono rese note mediante circolari emanate dalla CDP S.p.a. e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel sito web della CDP S.p.a.

5. I tassi di interesse applicati sui prestiti di scopo dalla CDP S.p.a., nel rispetto di quanto disposto all'art. 12, sono predeterminati e resi noti mediante pubblicazione su di almeno un quotidiano economico a rilevanza nazionale.

Art. 14.

Altri finanziamenti della Gestione separata

1. Finanziamenti a condizioni diverse da quelle indicate agli articoli 11, 12 e 13 sono resi disponibili, per categorie omogenee di soggetti o di finalità, a favore o a carico dei soggetti di cui all'art. 5, comma 7, lettera *a)* del decreto-legge per interventi di interesse pubblico.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono regolati ai tassi di interesse e alle condizioni determinate dalla CDP S.p.a., in ragione delle finalità dell'intervento, delle caratteristiche dell'investimento o delle qualità del soggetto finanziato.

Parte III

INDIRIZZI PER LA SEPARAZIONE ORGANIZZATIVA E CONTABILE

Art. 15.

Finalità della separazione organizzativa e contabile

1. La CDP S.p.a. definisce i criteri che informano la separazione organizzativa e contabile, di cui al decreto-legge e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003 nel rispetto degli indirizzi di cui alla parte III del presenre decreto.

2. La separazione organizzativa e contabile risponde alle seguenti finalità:

a) assicurare l'equilibrio economico della CDP S.p.a., ai sensi dell'art. 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003;

b) fornire al Ministero dell'economia e delle finanze dati utili all'esercizio del potere di indirizzo di cui all'art. 5, comma 9, del decreto-legge;

c) assicurare la compatibilità del complesso delle funzioni della CDP S.p.a. con la normativa in materia di aiuti di Stato, concorrenza e trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333.

Art. 16.

Principi e livelli di separazione

1. La separazione organizzativa è attuata mediante la distinzione delle unità organizzative della CDP S.p.a. riferibili alla Gestione Separata dalle altre unità organizzative (di seguito collettivamente definite «Gestione ordinaria»), assegnando a ciascuna di esse (di seguito le «Gestioni») caratteri di impresa separata con riguardo alla determinazione delle condizioni applicate ai rapporti tra di esse, nel contesto di unicità del soggetto giuridico e delle strutture sottostanti.

2. I criteri che informano la separazione organizzativa e contabile possono prevedere ulteriori classificazioni delle unità organizzative comuni ad entrambe le Gestioni qualora questo risulti necessario per le finalità di cui all'art. 15, comma 2.

3. La separazione contabile si attua attraverso:

a) la disaggregazione delle transazioni della CDP verso l'esterno e l'attribuzione dei relatvi costi e ricavi alle Gestioni di competenza, salva la quota di costi e ricavi comuni;

b) la rilevazione e la valorizzazione dei rapporti tra le Gestioni in base a rilevazioni extra-contabili;

c) l'allocazione alle singole Gestioni della quota di competenza dei costi e ricavi comuni ad entrambe le Gestioni, applicando corrette metodologie di contabilità analitica.

4. I criteri che informano la separazione organizzativa e contabile indicano le modalità di determinazione dei criteri di valorizzazione e allocazione di cui ai punti *b)* e *c)*.

5. La separazione organizzativa e contabile si sostanzia nella produzione di documenti informativi, redatti con la medesima periodicità dei bilanci di esercizio,

destinati unicamente ai soggetti previsti dalla legge. La forma e il contenuto dei documenti informativi sono indicati nei criteri che informano la separazione organizzativa e contabile nel rispetto delle finalità di cui all'art. 15, comma 2.

6. I documenti informativi di cui al comma 5 non rientrano nel campo di applicazione delle norme relative alla redazione dei bilanci societari.

Art. 17.

Commissione parlamentare di vigilanza

1. Sono a carico della Gestione Separata i costi sostenuti dalla CDP S.p.a. per effetto del decreto del Ministro del tesoro 18 ottobre 1995, per rimborsi spese e indennità ai membri della Commissione parlamentare di vigilanza di cui all'art. 5, comma 9, del decreto-legge.

Parte IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18.

Disposizioni transitorie e finali

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 5, comma 12, del decreto-legge, le parti I e II del presente decreto hanno efficacia dalla data di adozione delle relative delibere di attuazione del Consiglio di amministrazione della CDP S.p.a.

2. Per effetto di quanto disposto all'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, la somma di euro 10.800.000.000,00 di cui all'art. 6, comma 1, del medesimo decreto ministeriale è comprensiva del capitale sociale di CDP S.p.a.

3. Per la movimentazione del Risparmio Postale, la CDP S.p.a. può seguire le procedure e operare secondo le modalità, definite dalla convenzione stipulata tra Poste italiane S.p.a. e Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, fermo restando l'obbligo per la CDP S.p.a. di separazione dei flussi finanziari gestiti per conto proprio da quelli gestiti per conto del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. A norma dell'art. 5, comma 21, del decreto-legge ai decreti emanati in base alle norme contenute nel medesimo art. 5 si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 13 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 6 ottobre 2004

Il Ministro: SINISCALCO

04A10043

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 2 settembre 2004.

Concessione e proroga del trattamento di mobilità e di disoccupazione speciale ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in favore degli ex dipendenti delle società: Pertusola Sud di Crotone, Manifattura del Matese di Piedimonte Matese, M.T.V di Scafati, Nuova Intesa di Gagliano Castelferrato, Ideal Standard di Salerno, Etheco di Salerno, Basi USA e NATO in Italia, Nuova Scaini di Villacidro, imprese appaltatrici o subappaltatrici per la costruzione delle centrali elettriche del Sulcis. (Decreto n. 34702).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2, e l'art. 11, comma 2, della sopra richiamata legge n. 223/1991;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328, ed in particolare i commi 1 e 2;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare i commi 137 e 139;

Considerato che, con gli appositi accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Viespoli, sono state individuate le fattispecie, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopra citato art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in quanto, mediante la concessione del trattamento di mobilità o della proroga del predetto trattamento e del trattamento di disoccupazione speciale, potrà essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali relative alle suddette fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Ritenuto, per quanto precede, di poter concedere il trattamento di mobilità e/o la proroga del medesimo trattamento nonché del trattamento di disoccupazione speciale, entro il 31 dicembre 2004, in favore dei lavoratori coinvolti nelle fattispecie di cui al capoverso precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalità prevista dallo stesso art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Decreta:

Art. 1.

a) Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione della proroga del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 15 gennaio 2004, punto 1, in favore di un numero massimo di 30 ex dipendenti della società Pertusola Sud di Crotone, i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al sopraccitato accordo, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2003, ai sensi del decreto 16 ottobre 2003, n. 32942 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2003, registro n. 5, foglio n. 106;

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 428.040,00.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 20%.

b) Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione del trattamento di mobilità, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 15 gennaio 2004, punto 2, in favore di un numero massimo di 78 ex dipendenti della società Pertusola Sud di Crotone, per i quali il trattamento di mobilità ordinaria è scaduto o scadrà nel corso del 2004, i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato, fornito dall'I.N.P.S. di Crotone in data 29 aprile 2004.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 1.239.264,00.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione della proroga del trattamento di mobilità e di disoccupazione speciale, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 22 gennaio 2004, in favore di un numero massimo di 79 ex dipendenti delle imprese appaltatrici o subappaltatrici per la costruzione delle centrali elettriche del Sulcis, i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al sopraccitato accordo, già fruitori del trattamento in questione ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 32220 del 10 aprile 2003, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2003, registro n. 2, foglio n. 331, e del decreto direttoriale n. 32386 del 23 maggio 2003.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 1.127.172,00.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 20%.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione della proroga del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 2 febbraio 2004, in favore di un numero massimo di 120 ex dipendenti dalla società Manifattura del Matese di Piedimonte Matese (Caserta), i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al sopraccitato accordo, già fruitori del trattamento in questione ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 32535 del 24 giugno 2003, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2003, registro n. 4, foglio n. 255.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 1.712.160,00.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 20%.

Art. 4.

a) Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione della proroga del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 17 marzo 2004, in favore di un numero massimo di 123 ex dipendenti dalla società M.T.V. (già COPMES) di Scafati (Salerno), i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al sopraccitato accordo, già fruitori del trattamento in questione, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 32535 del 24 giugno 2003, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2003, registro n. 4, foglio n. 255.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 1.754.964,00.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 20%.

b) Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per i periodi di seguito indicati, la concessione del trattamento di mobilità, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 17 marzo 2004, in favore di un numero massimo di 13 ex dipendenti dalla società M.T.V. (già COPMES) di Scafati (Salerno) i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al sopraccitato accordo del 17 marzo 2004:

dal 20 novembre 2002 al 31 dicembre 2004 in favore di un lavoratore per il quale la mobilità ordinaria è scaduta il 19 novembre 2002;

dal 6 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004 in favore di 12 lavoratori per i quali il trattamento di mobilità ordinaria è scaduto o scadrà nel corso dell'anno 2004.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 224.242,00.

Art. 5.

a) Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per il periodo dal 1º gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione della proroga del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 15 aprile 2004, in favore di un numero massimo di 85 ex dipendenti dalla società Nuova Intesa di Gagliano Castelferrato (Enna), i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al sopraccitato accordo, già fruitori del trattamento in questione, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 32535 del 24 giugno 2003, registrato alla Corte dei conti in data 30 luglio 2003, registro n. 4, foglio n. 255.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 1.212.780,00.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 20%.

b) Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per il periodo dal 1º gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione del trattamento di mobilità, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 15 aprile 2004, in favore di un numero massimo di 39 ex dipendenti dalla società Nuova Intesa di Gagliano Castelferrato (Enna), ai quali il trattamento di mobilità ordinaria è scaduto o scadrà nel corso dell'anno 2004, i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al sopraccitato accordo.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di € 619.632,00.

Art. 6.

a) Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per il periodo dal 1º gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione della proroga del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 31 maggio 2004, in favore di un numero massimo di 29 ex dipendenti dalla società Ideal Standard di Salerno, i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al sopraccitato accordo, già fruitori del trattamento in questione ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 32535 del 24 giugno 2003, registrato alla Corte dei conti in data 30 luglio 2003, registro n. 4, foglio n. 255.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 413.772,00.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 20%.

b) Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per il periodo dal 1º gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione del trattamento di mobilità, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 31 maggio 2004, in favore di un numero massimo di 22 ex dipendenti dalla società Ideal Standard di Salerno, ai quali il trattamento di mobilità ordinaria è scaduto il 31 dicembre 2003, i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al sopraccitato accordo.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di € 349.536,00.

Art. 7.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per il periodo dal 17 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione del trattamento di mobilità, definita negli accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 9 gennaio 2004 e 1º giugno 2004, in favore di un numero massimo di 15 ex dipendenti dalla società Etheco di Salerno, ai quali il trattamento di mobilità ordinaria è scaduto il 16 gennio 2004.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di € 228.390,00.

Art. 8.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, autorizzata, per i periodi e per i lavoratori di seguito indicati, ex dipendenti dalle Basi USA e NATO in Italia, la concessione del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 9 giugno 2004:

dal 1º gennaio 2004 al 31 dicembre 2004 in favore di 7 unità;

dal 1º luglio 2004 al 31 dicembre 2004 in favore di 93 unità.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di € 850.008,00.

Art. 9.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per il periodo dal 16 settembre 2003 al 31 dicembre 2004, la concessione del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 9 giugno 2004, in favore di un numero massimo di 133 ex dipendenti della società Nuova Scaini di Villacidro (Cagliari).

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di € 2.729.426,00.

Art. 10.

La concessione e le proroghe del trattamento di mobilità, disposta con i precedenti articoli, è autorizzata nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed il conseguente onere complessivo, pari ad € 12.889.386,00, è posto a carico del Fondo per l'occu-

pazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 11.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'art. 10, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 settembre 2004

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 309

04A09963

DECRETO 2 settembre 2004.

Concessione e/o proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché proroga del contratto di solidarietà ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti attività di pulizia presso le Ferrovie dello Stato. (Decreto n. 34704).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 9, della stessa legge n. 223/1991;

Visto l'art. 25, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che ha esteso l'applicazione delle disposizioni delle leggi 23 luglio 1991, n. 223 e 5 novembre 1968, n. 1115, al personale dei settori ausiliari connessi e complementari al servizio ferroviario;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto l'art. 1, in particolare i commi 1 e 2, del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare i commi 137 e 139, che prevedono, tra l'altro, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi - che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2004, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previste da disposizioni di legge, anche in deroga alla disciplina vigente in materia, nonché concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei predetti trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2004;

Visto l'accordo siglato in data 2 maggio 2002 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla presenza del Sottosegretario del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, on.le Pasquale Viespoli, concernente il cambio di appalto nei servizi dell'indotto delle Ferrovie dello Stato, nel quale si è convenuto di garantire il mantenimento del posto di lavoro per tutti i lavoratori attualmente occupati attraverso il passaggio alle aziende subentranti, specificatamente prevedendo la possibilità dell'utilizzo degli ammortizzatori sociali per affrontare eventuali problematiche relative a singoli appalti, nonché anche a tutela dei soci lavoratori delle cooperative in regime di decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970 sopra richiamato;

Visto il decreto n. 32534 del 18 giugno 2003, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2003, registro n. 4, foglio n. 275;

Visto il decreto n. 33275 del 12 dicembre 2003, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2003, registro n. 5, foglio n. 273;

Considerato che con il verbale d'accordo, intervenuto in data 10 febbraio 2004, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on.le Viespoli, è stata effettuata una verifica circa lo stato di attuazione del citato accordo del 2 maggio 2002. Dal confronto è emerso che, nell'attuale situazione, permangono le difficoltà produttive ed

occupazionali delle aziende del settore degli appalti ferroviari e, pertanto, è stata confermata la necessità di utilizzare, anche per l'anno 2004, ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge n. 350/2003, gli ammortizzatori sociali previsti dalle vigenti normative, in favore delle aziende del predetto settore, sia nel caso in cui siano stati raggiunti i limiti temporali previsti dall'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991, sia nel caso di estensione dei predetti trattamenti anche nei confronti dei soci lavoratori, delle cooperative ex decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970;

Vista la nota n. 5224 del 23 marzo 2004 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella quale, con espresso riferimento al sopra richiamato art. 3, comma 137, della legge n. 350/2003, e sulla base degli accordi del 2 maggio 2002 e del 10 febbraio 2004, si richiede la concessione e/o la proroga, del trattamento straordinario di integrazione salariale e del contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti attività di pulizia presso le Ferrovie dello Stato, nonché la concessione e/o la proroga del trattamento di integrazione salariale per contratto di solidarietà e del trattamento di mobilità, in favore dei soci lavoratori dipendenti dalle cooperative aderenti al Consorzio nazionale cooperative portabagagli, ex decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970, al fine di agevolare i passaggi di personale all'interno delle aziende in questione e di facilitare il risanamento delle stesse, con l'obiettivo finale del recupero occupazionale dei lavoratori interessati ai suddetti trattamenti;

Ritenuto di poter autorizzare la concessione e/o la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale nonché la proroga del contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti attività di pulizia presso le Ferrovie dello Stato;

Ritenuto, altresì, di poter autorizzare la concessione e/o la proroga del trattamento di integrazione salariale per contratto di solidarietà e del trattamento di mobilità in favore dei soci lavoratori dipendenti dalle cooperative aderenti al Consorzio nazionale cooperative portabagagli, ex decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, anche senza soluzione di continuità, e comunque non oltre il 31 dicembre 2004 - la concessione e/o la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale nonché la proroga del contratto di solidarietà, definiti nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 10 febbraio 2004, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti attività di pulizia presso le Ferrovie dello Stato, interessate al cambio di appalto di cui all'accordo in data 2 maggio 2002 citato in premessa, che hanno superato i limiti temporali stabiliti dall'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e dall'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

I predetti lavoratori, individuati nel prospetto allegato alla sopraccitata nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 5224 del 23 marzo 2004, sono i seguenti:

1) 60 unità interessate alla proroga e/o alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale così distinte:

a) 26 unità, aventi diritto alla proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, avendo già fruito del medesimo trattamento fino al 31 dicembre 2003, sulla base di quanto stabilito dall'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 32534 del 18 giugno 2003, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2003, registro n. 4, foglio n. 275.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 409.344,00.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 20%;

b) 34 unità, aventi diritto alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 602.616,00;

2) 414 lavoratori interessati alla proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, già fruitori del trattamento in questione, sulla base di quanto stabilito dall'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 32534 del 18 giugno 2003, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2003, registro n. 4, foglio n. 275.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 6.518.016,00.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 20%.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, anche senza soluzione di continuità, e comunque non oltre il 31 dicembre 2004 - la concessione e/o la proroga del trattamento di integrazione salariale per contratto di solidarietà e del trattamento di mobilità, definiti nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 10 febbraio 2004, in favore dei soci lavoratori dipendenti dalle cooperative, operanti nel settore degli appalti delle Ferrovie dello Stato e soggette alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;

I predetti lavoratori, individuati nel prospetto allegato alla sopraccitata nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 5224 del 23 marzo 2004, sono i seguenti:

1) 1072 soci lavoratori interessati alla proroga e/o alla concessione del trattamento di integrazione salariale per contratto di solidarietà, così distinti:

a) 1044 unità, aventi diritto alla proroga del trattamento di integrazione salariale per contratto di solidarietà, dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, già fruitori del medesimo trattamento fino al 31 dicembre 2003, sulla base di quanto stabilito dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 32534 del 18 giugno 2003, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2003, registro n. 4, foglio n. 275, e dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 33275 del 9 dicembre 2003, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2003, registro n. 5, foglio n. 273.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di € 16.436.736,00.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 20%;

b) 28 unità, aventi diritto alla concessione del trattamento di integrazione salariale per contratto di solidarietà, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di € 496.272,00;

2) 124 soci lavoratori interessati alla proroga e/o alla concessione del trattamento di mobilità, così distinti:

a) 80 unità aventi diritto alla proroga del trattamento di mobilità, dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, in quanto già fruitori del medesimo trattamento fino al 31 dicembre 2003, sulla base di quanto stabilito dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 32534 del 18 giugno 2003, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2003, registro n. 4, foglio n. 275, e dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 33275 del 9 dicembre 2003, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2003, registro n. 5, foglio n. 273.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di € 1.141.440,00.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 20%;

b) 44 unità per le quali il trattamento di mobilità ordinaria, ai sensi della legge n. 223/1991, è scaduto o scadrà nel corso dell'anno 2004 aventi diritto alla concessione del trattamento di mobilità, definito nel sopraccitato accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 10 febbraio 2004, per i periodi sottoelencati:

9 unità per il periodo dal 1° febbraio 2004 al 31 dicembre 2004;

7 unità per il periodo dal 31 marzo 2004 al 31 dicembre 2004;

4 unità per il periodo dal 1° giugno 2004 al 31 dicembre 2004;

2 unità per il periodo dal 1° luglio 2004 al 31 dicembre 2004;

22 unità per il periodo dal 1° agosto 2004 al 31 dicembre 2004.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di € 413.397,00.

Art. 3.

Le cooperative di cui all'art. 2 sono tenute a versare, per il periodo di utilizzo dei predetti trattamenti e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, la contribuzione addizionale prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 4.

Gli interventi disposti dagli articoli 1 e 2, sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 3, comma 137 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed il conseguente onere complessivo, pari ad € 26.017.821,00 è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 5.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'art. 4, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 settembre 2004

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 268

04A09667

DECRETO 14 settembre 2004.

Estensione dell'attribuzione delle verifiche e dei controlli degli impianti elettrici di messa a terra a tutti i Centri di ricerca ENEA, al personale dipendente dallo stesso organismo.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visti gli articoli 398 e 399 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, relativi rispettivamente alla attribuzione dei compiti, alla determinazione delle modalità ed all'approvazione dei modelli dei libretti e dei fogli per l'esercizio delle verifiche e dei controlli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, recante regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1992, con il quale è stata attribuita all'ENEA l'effettuazione delle verifiche periodiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, limitatamente agli impianti siti presso il C.R. ENEA Casaccia;

Vista la nota n. 4114/CR.CAS del 24 giugno 2004 con la quale l'ENEA ha richiesto l'estensione del campo di applicazione del decreto ministeriale 9 giugno 1992 agli impianti di messa a terra esistenti presso tutti i Centri di ricerca ENEA in Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono affidate all'ENEA le verifiche periodiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 degli impianti di messa a terra installati presso i Centri di ricerca ENEA in Italia.

Art. 2.

1. Le procedure e le modalità di effettuazione delle verifiche sono quelle individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462.

Roma, 14 settembre 2004

Il Ministro: MARONI

04A09838

DECRETO 15 settembre 2004.

Determinazione del costo medio orario del lavoro dei dipendenti delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, a valere da gennaio e novembre 2004.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 7 novembre 2000, n. 327, recante «Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, della suddetta legge, nella parte in cui prevede che il costo del lavoro venga determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali;

Visto il decreto ministeriale 9 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 2001, concernente la determinazione del costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, riferito al mese di gennaio 2000, luglio 2000, gennaio 2001 e febbraio 2001;

Considerata la necessità di aggiornare il suddetto costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, a valere dal mese di gennaio 2004 e novembre 2004;

Esaminato il contratto collettivo nazionale di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, stipulato il 26 maggio 2004 da Ancst-Legacoop, Federsolidarietà-Confcooperative, Agci-Solidarietà, Funzione pubblica CGIL, Fisascat-CISL, F.P.S.-CISL e UIL-FPL;

Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del sopraindicato contratto, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari del settore di attività;

Accertato che gli accordi territoriali definiscono solo i criteri per la definizione dei parametri ai fini del calcolo dell'Elemento retributivo territoriale (ERT), strettamente correlato ai risultati conseguiti dalle cooperative sociali nel territorio di riferimento;

Decreta:

Art. 1.

Il costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, riferito al mese di gennaio 2004 e novembre 2004, è determinato nelle tabelle allegate che fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Le tabelle prescindono:

a) da eventuali benefici previsti da norme di legge di cui l'impresa può usufruire;

b) da eventuali accordi di gradualità stipulati a livello locale;

c) dagli oneri derivanti dalla gestione aziendale, dagli utili di impresa;

d) dagli oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa sulla sicurezza del lavoro (decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2004

Il Ministro: MARONI

ALLEGATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro - Div. X

COSTO ORARIO DEL LAVORO PER I LAVORATORI DELLE COOPERATIVE DEL SETTORE SOCIO-SANITARIO-ASSISTENZIALE-EDUCATIVO E DI INSERIMENTO LAVORATIVO - COOPERATIVE SOCIALI - C.C.N.L. 26.5.2004

NAZIONALE

GENNAIO 2004

Livelli		1	2	3	3 con i.f.	4	5	5 con i.p.	6	6 con i.p.	7	8	8 con i.p.	9	9 con i.p.	10	10 con i.d.
Minimi contr.li conglobati mensili		944,29	953,00	997,41	997,41	1.072,69	1.137,43	1.137,43	1.199,84	1.199,84	1.277,29	1.378,64	1.378,64	1.522,66	1.522,66	1.738,94	1.738,94
Anzianità (tre scatti)	3	34,86	40,29	48,81	48,81	55,77	61,98	61,98	69,72	69,72	80,58	94,50	94,50	118,53	118,53	139,44	139,44
Indennità professionali								61,97		154,94			258,23		258,23		232,41
Indennità di funzione					46,48							77,47		154,94		232,41	
Indennità art.26 CCN	0,02	16,05	16,20	16,96	16,96	18,24	19,34	19,34	20,40	20,40	21,71	23,44	23,44	25,89	25,89	29,56	29,56
Lordo mensile		995,20	1.009,49	1.063,18	1.109,66	1.146,70	1.218,75	1.280,72	1.289,96	1.444,90	1.379,58	1.574,05	1.754,81	1.822,02	1.925,31	2.140,35	2.140,35
TOTALE LORDO ANNUO+TREDICESIMA		12.937,60	13.123,37	13.821,34	14.425,58	14.907,10	15.843,75	16.649,36	16.769,48	18.783,70	17.934,54	20.462,65	22.812,53	23.686,26	25.029,03	27.824,55	27.824,55
Oneri previd. e ass.vi																	
Inps (27,90%)	0,27900	3.609,59	3.661,42	3.856,16	4.024,74	4.159,08	4.420,41	4.645,17	4.678,68	5.240,65	5.003,74	5.709,08	6.364,70	6.608,47	6.983,10	7.763,05	7.763,05
Inail (2,5%)	0,025	323,44	328,08	345,53	360,64	372,68	396,09	416,23	419,24	469,59	448,36	511,57	570,31	592,16	625,73	695,61	695,61
TOTALE ONERI PREVID.LI E ASS.VI		3.933,03	3.989,50	4.201,68	4.385,38	4.531,76	4.816,50	5.061,40	5.097,92	5.710,24	5.452,10	6.220,65	6.935,01	7.200,63	7.608,83	8.458,66	8.458,66
Trattamento fine rapporto		958,34	972,10	1.023,80	1.068,56	1.104,23	1.173,61	1.233,29	1.242,18	1.391,39	1.328,48	1.515,75	1.689,82	1.754,54	1.854,00	2.061,08	2.061,08
Rivalutazione T.F.R. (3,225%)	0,03225	185,44	188,10	198,11	206,77	213,67	227,09	238,64	240,36	269,23	257,06	293,30	326,98	339,50	358,75	398,82	398,82
Previdenza complementare (1%)	0,01	129,38	131,23	138,21	144,26	149,07	158,44	166,49	167,69	187,84	179,35	204,63	228,13	236,86	250,29	278,25	278,25
COSTO ANNUO		18.143,79	18.404,30	19.383,14	20.230,55	20.905,83	22.219,39	23.349,18	23.517,63	26.342,40	25.151,53	28.696,98	31.992,47	33.217,79	35.100,90	39.021,36	39.021,36
IND. TURNO (Incluso ROL)(11,7%)	0,117	2.107,69	2.137,95	2.251,66	2.350,10	2.428,54	2.581,13	2.712,37	2.731,94	3.060,08	2.921,75	3.333,60	3.716,43	3.858,77	4.077,52	4.532,94	4.532,94
TOTALE COSTO ANNUO		20.251,48	20.542,25	21.634,80	22.580,65	23.334,37	24.800,52	26.061,55	26.249,57	29.402,48	28.073,28	32.030,58	35.708,90	37.076,56	39.178,42	43.554,30	43.554,30
COSTO ORARIO (1.578 ORE ANNUE)	1.578	12,83	13,02	13,71	14,31	14,79	16,72	16,52	16,63	18,63	17,79	20,30	22,63	23,50	24,83	27,60	27,60
INCIDENZA IRAP (4,25%)	0,0425	0,53	0,54	0,57	0,59	0,61	0,65	0,69	0,69	0,77	0,74	0,84	0,94	0,98	1,03	1,16	1,15
INCIDENZA IRES (33% IRAP)	0,33	0,17	0,18	0,19	0,19	0,20	0,21	0,23	0,23	0,25	0,24	0,28	0,31	0,32	0,34	0,38	0,38
TOTALE COSTO ORARIO		13,53	13,74	14,47	15,09	15,60	16,58	17,44	17,55	19,65	18,77	21,42	23,88	24,80	26,20	29,13	29,13

ORARIO DI LAVORO		
Ore teoriche (38 ore x 52 settimane)		1976
Ore mediamente non lavorate		398
	Così suddivise	
Ferie		165
Festività e festività soppresse		108
Assemblee sindacali		12
Malattia, gravidanza, infortunio		90
Diritto allo studio		3
Formazione professionale		8
Formazione, permessi R.L.S.(L.626/94)		12
Ore mediamente lavorate		1578

NOTE

1) Il totale costo orario comprende l'indennità di turno. Pertanto detta indennità non va considerata nel caso in cui l'articolazione dell'orario non preveda turnazioni
2) L'aliquota INPS riportata in tabella si riferisce alle imprese con più di 50 dipendenti

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale della Tutella delle Condizioni di Lavoro - Div. X

COSTO ORARIO DEL LAVORO PER I LAVORATORI DELLE COOPERATIVE DEL SETTORE SOCIO-SANITARIO-ASSISTENZIALE-EDUCATIVO E DI INSERIMENTO LAVORATIVO - COOPERATIVE SOCIALI - C.C.N.L. 26.5.2004

NAZIONALE — NOVEMBRE 2004

Livelli		1	2	3	3 con i.f.	4	5	5 con i.p.	6	6 con i.p.	7	8	8 con i.p.	9	9 con i.p.	10	10 con i.d.
Minimi contr.li conglobati mensili		976,21	985,22	1.031,12	1.031,12	1.108,95	1.175,88	1.175,88	1.240,40	1.240,40	1.320,47	1.425,24	1.425,24	1.574,13	1.574,13	1.797,72	1.797,72
Anzianità (tre scatti)	3	34,86	40,29	48,81	48,81	55,77	61,98	61,98	69,72	69,72	80,58	94,50	94,50	118,53	118,53	139,44	139,44
Indennità professionali								61,97		154,94			258,23		258,23		232,41
Indennità di funzione					46,48							77,47		154,94		232,41	
Indennità art.26 CCN	0,02	16,60	16,75	17,53	17,53	18,85	19,99	19,99	21,09	21,09	22,45	24,23	24,23	26,76	26,76	30,56	30,56
Lordo mensile		1.027,67	1.042,26	1.097,46	1.143,94	1.183,57	1.257,85	1.319,82	1.331,21	1.486,15	1.423,50	1.621,44	1.802,20	1.874,36	1.977,65	2.200,13	2.200,13
TOTALE LORDO ANNUO+TREDICESIMA		13.359,71	13.549,38	14.266,98	14.871,22	15.386,41	16.352,05	17.157,66	17.305,73	19.319,95	18.505,50	21.078,72	23.428,60	24.366,68	25.709,45	28.601,69	28.601,69
Oneri previd. e ass.vi																	
Inps (27,90%)	0,27900	3.727,36	3.780,28	3.980,49	4.149,07	4.292,81	4.562,22	4.786,99	4.828,30	5.390,27	5.163,03	5.880,96	6.536,58	6.798,30	7.172,94	7.979,87	7.979,87
Inail (2,5%)	0,025	333,99	338,73	356,67	371,78	384,66	408,80	428,94	432,64	483,00	462,64	526,97	585,72	609,17	642,74	715,04	715,04
TOTALE ONERI PREVID.LI E ASS.VI		4.061,35	4.119,01	4.337,16	4.520,85	4.677,47	4.971,02	5.215,93	5.260,94	5.873,27	5.625,67	6.407,93	7.122,30	7.407,47	7.815,68	8.694,91	8.694,91
Trattamento fine rapporto		989,61	1.003,66	1.056,81	1.101,57	1.139,73	1.211,26	1.270,94	1.281,91	1.431,11	1.370,78	1.561,39	1.735,45	1.804,94	1.904,40	2.118,64	2.118,64
Rivalutazione T.F.R. (3,225%)	0,03225	191,49	194,21	204,49	213,15	220,54	234,38	245,93	248,05	276,92	265,25	302,13	335,81	349,26	368,50	409,96	409,96
Previdenza complementare (1%)	0,01	133,60	135,49	142,67	148,71	153,86	163,52	171,58	173,06	193,20	185,06	210,79	234,29	243,67	257,09	286,02	286,02
COSTO ANNUO		18.735,76	19.001,75	20.008,11	20.855,50	21.578,01	22.932,23	24.062,04	24.269,69	27.094,45	25.952,26	29.560,96	32.856,45	34.172,02	36.055,12	40.111,22	40.111,22
IND. TURNO (11,7%)	0,117	2.176,45	2.207,35	2.324,26	2.422,69	2.506,63	2.663,94	2.795,18	2.819,31	3.147,45	3.014,76	3.433,97	3.816,79	3.969,62	4.188,37	4.659,55	4.659,55
TOTALE COSTO ANNUO		20.912,21	21.209,10	22.332,37	23.278,19	24.084,64	25.596,17	26.857,22	27.089,00	30.241,90	28.967,02	32.994,93	36.673,24	38.141,64	40.243,49	44.770,77	44.770,77
COSTO ORARIO (1.578 ORE ANNUE)	1.578	13,25	13,44	14,15	14,75	15,26	16,22	17,02	17,17	19,16	18,36	20,91	23,24	24,17	25,50	28,37	28,37
INCIDENZA IRAP (4,25%)	0,0425	0,55	0,56	0,59	0,61	0,63	0,67	0,71	0,71	0,80	0,76	0,87	0,97	1,00	1,06	1,18	1,18
INCIDENZA IRES (33% IRAP)	0,33	0,18	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22	0,23	0,23	0,26	0,25	0,29	0,32	0,33	0,35	0,39	0,39
TOTALE COSTO ORARIO		13,98	14,18	14,93	15,56	16,10	17,11	17,96	18,11	20,22	19,37	22,07	24,53	25,50	26,91	29,94	29,94

ORARIO DI LAVORO	
Ore teoriche (38 ore x 52 settimane)	1976
Ore mediamente non lavorate	398
Così suddivise	
Ferie	165
Festività e festività soppresse	108
Assemblee sindacali	12
Malattia, gravidanza, infortunio	90
Diritto allo studio	3
Formazione professionale	8
Formazione, permessi R.L.S.(L.626/94)	12
Ore mediamente lavorate	1578

NOTE

1) Il totale costo orario comprende l'indennità di turno. Pertanto detta indennità non va considerata nel caso in cui l'articolazione dell'orario non preveda turnazioni
2) L'aliquota INPS riportata in tabella si riferisce alle imprese con più di 50 dipendenti

04A09936

DECRETO 24 settembre 2004.

Scioglimento di tre società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAGLIARI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Visti i decreti del 17 luglio 2003 del Ministero delle attività produttive, che prevedono le ipotesi di scioglimento d'autorità delle società cooperative;

Valutate le risultanze degli accertamenti ispettivi disposti dalla direzione provinciale del lavoro nei confronti delle cooperative sotto indicate, dai quali emerge che le stesse si trovano nelle condizioni previste dai precitati articoli di legge, ossia non presentano bilanci da più di due anni consecutivi, o non sono in condizione di raggiungere lo scopo per cui si sono costituite;

Preso atto che le società cooperative sotto specificate si trovano nelle condizioni previste dalla citata normativa;

Decreta:

Le società sotto indicate:

1) piccola società cooperativa «Le Primizie», con sede in Sant'Antioco, costituita in data 17 febbraio 2000 a rogito del notaio dott. Alberto Floris, iscritta al n. 14591 registro delle società, B.U.S.C. 4800;

2) piccola società cooperativa «IBBA'S», con sede in Vallermosa, costituita in data 11 luglio 2001 a rogito del notaio dott. Maurizio Anni, repertorio n. 87069, iscritta al n. 32764 registro delle società, B.U.S.C. 4918;

3) piccola società cooperativa «Madeira», con sede in Sardara, costituita in data 30 marzo 2000 a rogito del notaio dott. Franco Ibba, repertorio n. 55026, iscritta al n. 22628 registro delle società, B.U.S.C. 4783,

sono sciolte d'autorità a far data del presente atto, senza nomina di liquidatore in base al disposto dell'art. 2545-*septiesdecies.*

I creditori e gli altri interessati possono, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione, presentare opposizione all'autorità di vigilanza.

Cagliari, 24 settembre 2004

Il direttore provinciale: CAPPAI

04A09953

DECRETO 24 settembre 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Coprel - Programmazione elettronica», in Cagliari.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAGLIARI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma del codice civile, come riformato dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che prescrive all'autorità di vigilanza di cancellare dal registro delle imprese le società cooperative in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Considerato che il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 e la successiva circolare n. 33/96 hanno decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento di società cooperative senza nomina del liquidatore e la successiva richiesta del provvedimento di cancellazione dal registro delle imprese delle cooperative sciolte;

Visti i decreti del 17 luglio 2003 del Ministero delle attività produttive, che prevedono le ipotesi di scioglimento d'autorità delle società cooperative;

Preso atto che dagli atti e verbali ispettivi in possesso di questo ufficio risulta che la cooperativa sotto specificata, in liquidazione ordinaria dal 15 marzo 1994, non deposita bilanci di esercizio da più di cinque anni, e, quindi si trova nelle condizioni previste dalla normativa sopra citata;

Dispone

la cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «COPREL - Programmazione elettronica», con sede Cagliari, costituita il 23 novembre 1978 a rogito del notaio dott. Giovanni Bonu, repertorio n. 32126, iscritta al n. 8573 del registro società, B.U.S.C. 2819.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 24 settembre 2004

Il direttore provinciale: CAPPAI

04A09954

DECRETO 28 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Biblion on line - Piccola società cooperativa a r.l.», in Siderno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Vista la convenzione tra il MAP e il MLPS del 30 novembre 2001;

Preso atto di quanto disposto dal MAP con la nota n. 1578383 del 17 settembre 2004, con la quale si rigetta la richiesta di nomina del commissario governativo, ritenendo più opportuno lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore, in quanto trattasi di cooperativa inattiva che non ha depositato alcun bilancio;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «Bilion on line - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Siderno costituita per rogito notaio dott.ssa Maria Federico in data 25 gennaio 2000, rep. 40585, reg. delle imprese 144132, C.C.I.A.A. di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 28 settembre 2004

Il direttore provinciale: VERDUCI

04A09952

DECRETO 28 settembre 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Peter Pan cooperativa sociale a r.l.», in La Spezia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LA SPEZIA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma del codice civile, come riformato dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che prescrive all'autorità di vigilanza di cancellare dal registro delle imprese le società cooperative in liquidazione ordinaria, che non hanno depositato i bilanci relativi agli ultimi cinque anni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Esaminato il verbale di ispezione 30 luglio 2004 sull'attività della società cooperativa e gli atti d'ufficio, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies*, comma 2;

Dispone

che la società cooperativa sottoelencata è cancellata dal registro delle imprese:

società cooperativa «Peter Pan cooperativa sociale a r.l.», con sede legale in La Spezia, via Tazzoli n. 72, costituita il 15 luglio 1994, rogito notaio dott. Maurizio Savio, repertorio n. 10707, in liquidazione dal 7 dicembre 1994, codice fiscale n. 00978880110, posizione nazionale n. 268239, posizione provinciale n. 1115.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* i creditori o chiunque vi abbia interesse potrà presentare a questa direzione provinciale del lavoro, U.O. cooperazione, piazzale J. F. Kennedy, 47 - 19100 La Spezia, formale motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine questa direzione provinciale comunicherà al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente, la società cooperativa sopra elencata al fine della cancellazione della stessa dal registro medesimo.

La Spezia, 28 settembre 2004

Il direttore provinciale: FLORIS

04A09955

DECRETO 28 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa edile «Fidelis a r.l.», in La Spezia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LA SPEZIA

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, prima parte;

Visti gli articoli 1 e 2, primo comma, della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina del liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6 che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il parere 15 maggio 2003 con il quale la Commissione centrale per le cooperative ha deliberato, all'unanimità, che nei procedimenti finalizzati all'adozione del provvedimento dello scioglimento di società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, non è più necessario acquisire di volta in volta il parere del comitato centrale qualora ricorrano le fattispecie previste nel citato parere;

Visti i due decreti del Sottosegretario di Stato del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 il primo dei quali ha determinato il limite temporale della presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile di società cooperative e il secondo dei quali ha rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive Direzione generale per gli enti cooperativi, div. IV protocollo n. 1579551 del 30 settembre 2003 relativa ai decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 29 aprile 2004 eseguita sull'attività della società cooperativa sotto indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto 4 luglio 2003 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Liguria - Genova che ha disposto la revoca dei contributi statali in quanto la cooperativa non ha mai realizzato interventi edificatori;

Considerato che l'avviso di istruttoria relativo al procedimento d'ufficio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 giugno 2004, n. 149, non ha sortito opposizione da parte di alcuno;

Decreta:

La società cooperativa edile «Fidelis a r.l.», con sede in La Spezia, via XXIV maggio n. 6, costituita con rogito notaio dott. Francesco Ceroni il 10 febbraio 1988, repertorio n. 67203, REA n. 80958, posizione provinciale n. 1004, posizione nazionale n. 233579, partita IVA n. 00858360118 è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La Spezia, 28 settembre 2004

Il direttore provinciale reggente: FLORIS

04A09956

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 29 luglio 2004.

Modalità per l'applicazione di un sistema volontario di etichettatura delle carni di pollame.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 1906/90 del 26 giugno 1990 relativo a talune norme di commercializzazione per le carni di pollame, e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CEE) della Commissione n. 1538/91 del 5 giugno 1991, e successive modificazioni e integrazioni, concernenti l'applicazione del predetto regolamento (CEE) del Consiglio n. 1906/90, in particolare gli articoli 10, 11 e 12 del regolamento n. 1538/91;

Visto il decreto ministeriale 10 settembre 1999, n. 465 «regolamento recante norme per l'applicazione di disposizioni comunitarie concernenti l'uso di particolari diciture in materia di commercializzazione delle carni di pollame, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1538/91 del 5 giugno 1991»;

Visto il regolamento (CE) n. 1072/2000 della Commissione del 19 maggio 2000 che modifica il sopracci-

tato regolamento (CEE) n. 1538/91 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame;

Visto il regolamento (CE) n. 1321/2002 della Commissione del 22 luglio 2002 con il quale sono state apportate ulteriori modifiche al predetto regolamento (CEE) n. 1538/91;

Visto il parere positivo, espresso dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 8.2 della direttiva 98/34/CEE, al progetto per un sistema volontario di etichettatura delle carni di pollame, richiedendo, nel contempo, garanzie sulla esclusione di ostacoli alla libera circolazione dei prodotti di altri Paesi membri, trasmesso tramite il Ministero delle attività produttive con nota n. 781302 del 5 luglio 2002;

Ritenuto opportuno rimodulare il testo del progetto in questione per tener conto delle osservazioni della Commissione CE contenuta nella decisione del 26 giugno 2002;

Ritenuta la necessità di introdurre un sistema di etichettatura volontaria delle carni di pollame in modo da garantire una comunicazione ottimale e la massima trasparenza nella commercializzazione mediante un sistema che presuppone la possibilità di risalire dalla carne di pollame etichettata al gruppo di animali di origine;

Visto il parere positivo della Conferenza Stato-regioni nella seduta del 29 aprile 2004, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del presente decreto s'intende per:

«etichettatura»: l'apposizione di una etichetta sulla carcassa intera o sul singolo pezzo di carne o su pezzi di carne o sul relativo materiale di imballaggio, inclusa la comunicazione di informazioni appropriate fornite per iscritto ed in modo visibile al consumatore nel punto vendita;

«carne di pollame»: carni fresche, refrigerate e congelate provenienti dalla macellazione di pollame i cui prodotti corrispondono ai seguenti codici NC 0207 con l'esclusione delle frattaglie;

«pollame allevato in Italia»: pollame allevato in Italia a partire da pulcini di un giorno;

«pulcini di un giorno»: tutti i volatili di meno di 72 ore che non sono stati ancora nutriti. Tuttavia le anatre di Barberia *(Cairina maschata)* o i rispettivi ibridi possono essere nutriti (art. 2, lettera *c* del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587);

«carne di pollame preconfezionata»: unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore e alla collettività, costituita da carne di pollame e dall'imballaggio in cui è stata immessa prima di essere posta in vendita, avvolta interamente e in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta od alterata;

«carne di pollame preincartata»: unità di vendita costituita da carne di pollame e dall'involucro nel quale è stata posta o avvolta negli esercizi di vendita;

«organizzazione»: soggetto rappresentativo almeno dei settori allevamento e macellazione della filiera delle carni di pollame, che presenta il disciplinare di etichettatura ed è responsabile della tracciabilità del prodotto lungo tutta la filiera;

«operatore»: operatore di un settore della filiera (allevamento, macellazione, impianto per la lavorazione e confezionamento) aderente al disciplinare volontario di etichettatura, a cui compete l'obbligo di etichettare la carne di pollame per la parte di competenza prevista dal disciplinare;

«lotto di produzione»: gruppo di animali omogenei per età, categoria, origine e provenienza, appartenenti alla stessa specie, avviati al ciclo di ingrasso con le medesime tecniche e nelle stesse condizioni;

«lotto di macellazione»: gruppo di animali appartenenti al medesimo lotto di produzione macellati nello stesso giorno;

«autocontrollo»: controllo interno del singolo operatore nonché quello esercitato attraverso ispettori dell'organizzazione;

«controllo»: controllo esercitato a cura di un organismo indipendente autorizzato dalla competente autorità e designato dall'organizzazione. Tale organismo indipendente deve essere riconosciuto rispondente ai criteri stabiliti dalla norma europea EN/45011;

«vigilanza»: controllo esercitato dalla pubblica amministrazione per garantire il rispetto delle norme del presente decreto.

Art. 2.

1. Le organizzazioni che intendono richiedere al Ministero delle politiche agricole e forestali l'approvazione di un disciplinare per l'etichettatura volontaria della carne di pollame devono:

a) aver predisposto un disciplinare di etichettatura;

b) aver designato l'organismo indipendente di controllo.

Art. 3.

1. Al fine di sottoporre il disciplinare all'approvazione del Ministero delle politiche agricole e forestali le organizzazioni devono presentare apposita domanda corredata di quanto segue:

a) relazione tecnica sull'organizzazione di filiera da cui si evinca, tra l'altro, la distribuzione territoriale dell'attività e il volume stimato della produzione;

b) disciplinare come previsto dall'art. 6;

c) designazione dell'organismo indipendente di controllo, completa di documentazione attestante i requisiti previsti all'art. 7.

Art. 4.

1. Gli operatori aderenti alla organizzazione devono:

a) sottoporsi al sistema di controllo da parte dell'organismo indipendente di controllo;

b) disporre degli impianti necessari per etichettare le carni del pollame nei modi previsti dal disciplinare di etichettatura;

c) identificare i lotti di produzione in allevamento nei modi previsti dal disciplinare di etichettatura di cui all'art. 6;

d) applicare le etichette alla carne in carcasse, tagli o preconfezionata secondo il disposto del disciplinare di etichettatura di cui all'art. 6 e in modo che sia garantita la rintracciabilità della carne prodotta fino al lotto di produzione in allevamento;

e) disporre dell'organizzazione necessaria ad esercitare l'autocontrollo;

f) mantenere in ogni momento della propria attività i requisiti di cui ai punti precedenti.

Art. 5.

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede:

a) alla verifica della conformità dei disciplinari presentati a quanto previsto dal presente decreto ed alla conseguente approvazione;

b) all'invio ai Ministeri della salute e delle attività produttive ed alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano dei disciplinari e dei relativi piani di controllo per i quali è stata chiesta l'approvazione ai fini di eventuali osservazioni da formulare entro venti giorni;

c) alla approvazione dei disciplinari;

d) alla approvazione dei piani di controllo predisposti dagli organismi indipendenti autorizzati.

2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, in presenza della accertata mancanza dell'applicazione del disciplinare approvato o di mancato controllo da parte del preposto organismo indipendente, provvede alla sospensione o alla revoca dell'approvazione e dell'autorizzazione di cui al comma 1.

Art. 6.

1. Il disciplinare per l'etichettatura delle carni di pollame deve prevedere, per ciascuna delle varie fasi di produzione e di vendita, un sistema di identificazione e un sistema completo di registrazione applicato in modo da garantire il nesso tra l'identificazione delle carni e il lotto di produzione. Il sistema di registrazione contiene, in particolare, l'indicazione dell'arrivo e della partenza del lotto di produzione, delle carcasse e/o dei tagli, in modo da garantire la correlazione tra gli arrivi e le partenze.

2. Il disciplinare da predisporre secondo l'allegato modello (Allegato *A*) indica, in particolare:

a) le informazioni che si intende fornire in etichetta fra quelle previste all'art. 8;

b) le misure atte a garantire la veridicità delle informazioni riportate in etichetta ed il sistema di controllo adottato;

c) i criteri e le modalità per garantire il nesso fra l'identificazione della carcassa, dei tagli (così come definiti all'art. 1 del regolamento CEE n. 1538/91), da un lato, e il lotto di produzione, dall'altro;

d) le caratteristiche del logo dell'organizzazione da apporre sulle carcasse o tagli carnei;

e) il funzionamento del sistema di etichettatura con particolare riguardo alle modalità di autocontrollo;

f) i provvedimenti disciplinari (sanzione pecuniaria, sospensione ed espulsione) da adottare nei confronti di qualsiasi operatore, aderente al disciplinare volontario, che non dovesse rispettare il disciplinare medesimo.

Art. 7.

1. L'organismo indipendente di controllo, designato dall'organizzazione, deve essere riconosciuto rispondente ai criteri fissati dalla norma europea EN 45011. La conformità a detti criteri è accertata secondo le modalità fissate in Allegato *B*.

2. L'organismo indipendente di controllo deve assicurare la tenuta di una base dati informatica aggiornata con le informazioni relative alla ragione sociale e indirizzo di tutti gli operatori dell'organizzazione sottoposti a controllo.

3. L'organismo indipendente di controllo deve garantire l'accesso alla banca dati alle autorità preposte alla vigilanza ed ai controlli.

4. L'organismo indipendente di controllo effettua ispezioni negli impianti degli operatori della filiera per verificare l'osservanza delle procedure previste dal disciplinare di etichettatura sulla base di un piano dei controlli predisposto dal medesimo organismo indipendente di controllo. Il piano dei controlli, redatto secondo l'unito schema (Allegato *D*), indica per ciascun segmento di filiera:

a) i criteri di campionamento degli operatori da sottoporre a controllo;

b) le modalità operative;

c) i tipi di controllo;

d) la frequenza di controllo;

e) la gestione delle non conformità.

5. L'organismo indipendente di controllo segnala, entro quarantotto ore, all'organizzazione, al Ministero

delle politiche agricole e forestali e alle regioni e province autonome competenti per territorio ogni caso di violazione alla vigente normativa nazionale e comunitaria nonché eventuali inadempienti per violazione al disciplinare di etichettatura.

6. L'organismo indipendente trasmette al Ministero delle politiche agricole e forestali, ed alle regioni e province autonome competenti per territorio, entro il 28 febbraio di ogni anno, una relazione sull'attività di controllo svolta nell'anno precedente e contenente almeno i seguenti elementi:

a) elenco soggetti controllati per ciascuna organizzazione di etichettatura e segmento di filiera, data di controllo, nome dell'ispettore;

b) frequenze dei controlli;

c) elenco ispettori e numero ispezioni per ispettore;

d) elenco delle non conformità riscontrate e provvedimenti adottati;

e) piano previsionale dei controlli per l'anno in corso.

Art. 8.

1. L'etichetta apposta sulle confezioni di carne di pollame contiene informazioni sull'animale e sulle relative carni, sul tipo di allevamento e di alimentazione. In particolare, dette informazioni riguardano:

a) un numero di riferimento o un codice di riferimento che evidenzi il nesso tra le carni e il lotto di produzione in allevamento (rintracciabilità). Tale numero può essere il numero di identificazione del lotto di produzione o di conferimento al macello o al punto vendita, purché sia sufficiente a garantire la rintracciabilità e la veridicità delle informazioni. In ogni caso il lotto di conferimento al macello o al punto vendita è un sub-insieme del lotto di produzione in allevamento;

b) il Paese dell'impresa di produzione dei pulcini o incubatoio (denominazione e sede);

c) il Paese e allevamento di ingrasso (denominazione e sede);

d) il Paese e macello in cui è avvenuta la macellazione. L'indicazione deve recare le parole «Macellato in (nome dello Stato membro o del paese terzo) (numero di approvazione)»;

e) il laboratorio di sezionamento. L'indicazione deve recare le parole «Sezionato in (nome dello Stato membro o del paese terzo) (numero di approvazione)»;

f) l'alimentazione;

g) la forma di allevamento;

h) la razza o il tipo genetico;

i) l'età dell'animale macellato e il periodo di ingrasso (solo se abbinate alle informazioni di cui al punto *f)* e *g)* con l'esclusione per la categoria galletti);

j) la data di macellazione;

k) le eventuali altre informazioni contenute nel disciplinare approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. L'informazione relativa alla alimentazione di cui al comma 1, lettera *f)*, deve essere riportata in forma semplice, chiara ed univoca. Nel caso ci si riferisca alla razione alimentare, vanno riportati gli ingredienti specifici utilizzati e la relativa percentuale, fermo restando quanto già stabilito, per particolari componenti dei mangimi, all'art. 10 del regolamento CEE 1538/91. Le disposizioni sono richiamate in Allegato *C*. L'informazione in ogni caso va formulata nel modo seguente: «Alimentato con il ....% di ...., il ....% di ...., ecc.».

3. Le informazioni relative alla forma di allevamento di cui al comma 1, lettera *g)*, devono essere riportate in forma semplice, chiara ed univoca, fermo restando quanto già stabilito, per particolari forme di allevamento, dall'art. l0 del regolamento CEE n. 1538/91, modificato dall'art. 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1321/2002. Le disposizioni sono richiamate in Allegato *C*. Eventuali altre forme di allevamento riconducibili a quelle del regolamento CEE n. 1538/91 devono, in ogni caso, essere ricondotte alle diciture in esso previste e soddisfare agli stessi requisiti e condizioni.

4. L'etichetta, in ogni caso, deve riportare, oltre al logotipo di identificazione della organizzazione ed il relativo codice alfanumerico attribuito dal Ministero delle politiche agricole e forestali, le indicazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, nonché *f)* o *g)* od entrambe, del comma 1;

5. L'etichetta delle carni provenienti da un lotto costituito da animali nati, allevati e macellati in Italia può riportare l'indicazione di «Carni di pollame - o nome comune della specie - nato, allevato e macellato in Italia».

Art. 9.

1. Al punto vendita le carni di pollame sono presentate al consumatore in una delle seguenti forme:

a) preconfezionate ed etichettate dal laboratorio di sezionamento;

b) preincartate ed etichettate nello stesso punto vendita;

c) carcasse intere, identificate mediante il sigillo inamovibile, riportante il numero di lotto, denominazione dell'organizzazione;

d) al taglio.

2. La carne preconfezionata non può essere ulteriormente lavorata nei punti vendita.

3. Per le carcasse intere, identificate mediante sigillo dell'organizzazione, vendute tal quali nei punti vendita, l'etichetta può essere sostituita da una informazione fornita per iscritto ed in modo visibile al consumatore. Deve essere garantito il nesso tra le informazioni riportate sul sigillo e l'informazione al consumatore. Tale

informazione può rivestire la forma di un cartello o un documento stampato (precompilato) oppure essere visualizzata su uno schermo elettronico.

4. La lavorazione della carne di pollame, a partire da carcasse intere identificate mediante sigillo, per la preparazione di confezioni preincartate ed etichettate, è consentita nei punti vendita aderenti all'organizzazione.

5. La vendita al taglio di carne, a partire da carcassa intera identificata mediante sigillo, è consentita nei punti vendita aderenti all'organizzazione. L'etichetta può essere sostituita secondo le modalità indicate nel comma 3.

6. I punti vendita devono garantire una corretta rintracciabilità nella fase di lavorazione, di immagazzinaggio in cella frigorifera e di gestione del banco vendita attraverso la separazione fra lotti di produzione diversi.

Art. 10.

1. La vigilanza sulla corretta applicazione della normativa relativa all'etichettatura volontaria delle carni di pollame, ferme restando le competenze in materia igienico-sanitaria attribuite al Ministero della salute e al Servizio sanitario nazionale, viene svolta dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni e province autonome sulla base di un programma concordato di controlli e di monitoraggio della corretta applicazione dei disciplinari. Il programma dei controlli prevede in particolare la tipologia dei controlli, l'individuazione di una tipologia di campionamento e della modalità di esecuzione dei controlli, nonché la formalizzazione dei risultati dei controlli stessi.

Art. 11.

1. L'organizzazione, gli operatori e l'organismo indipendente di controllo sono tenuti alla conservazione della documentazione cartacea e informatica nei termini previsti dal disciplinare e, in ogni caso, non inferiore a due anni.

2. Le organizzazioni trasmettono al Ministero delle politiche agricole e forestali ed alle regioni e province autonome, competenti per territorio, entro il 28 febbraio di ogni anno, l'elenco aggiornato degli operatori distinto per segmento di filiera.

Art. 12.

1. Dell'organizzazione non possono far parte coloro che hanno subito sanzioni per reati legati all'impiego di sostanze vietate ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336 o per reati legati al mancato rispetto delle norme in materia di protezione degli animali. Parimenti l'operatore non può far richiesta ai sensi dell'art. 4, nel caso sia stato sanzionato per gli stessi reati.

2. Il divieto di cui al comma 1 permane:

per un periodo di tempo di sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del verbale di illecito, nel caso di sanzioni amministrative;

per l'intera durata dell'istruttoria giudiziaria in caso di procedimenti penali in corso, per un periodo comunque non superiore ai due anni;

per un periodo supplementare di cinque anni, a partire dalla data della sentenza di condanna.

3. L'attestazione della condizione di quanto previsto al comma 1 può avvenire per autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. L'organizzazione deve comunicare al Ministero delle politiche agricole e forestali e alle regioni e province autonome competenti per territorio, entro quindici giorni dall'evento, eventuali sanzioni o sospensioni a carico dei componenti la filiera.

Art. 13.

1. È vietato l'uso di indicazioni o segni diversi da quelli previsti dal disciplinare e che, in ogni caso, ingenerino confusione con le denominazioni previste ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92 e n. 2082/92 relativi, rispettivamente, alla «protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari» e alle «attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari», nonché di quelli previsti dai regolamenti CE 2092/1991 e 1804/99 sulle produzioni animali biologiche.

Art. 14.

1. L'adesione al sistema di etichettatura delle carni di pollame previsto dal presente decreto è a carattere volontario.

2. Le imprese di macellazione avicola, già autorizzate dalle regioni ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 1999, n. 465, possono continuare ad operare ma devono uniformarsi a quanto stabilito dal presente regolamento entro sei mesi.

3. Agli operatori che al momento dell'entrata in vigore del presente decreto producono carni di pollame con certificazioni volontarie di prodotto garantite da un organismo indipendente riconosciuto dalla competente autorità e rispondente ai criteri stabiliti dalla norma europea EN/45011, è concesso un periodo transitorio di sei mesi per adeguare il proprio sistema a quanto previsto dallo stesso decreto. È permesso l'uso di marchi aziendali o collettivi depositati, sotto la responsabilità dell'organizzazione, purché non miranti a sostituirsi formalmente o sostanzialmente alle informazioni che devono comparire in etichetta.

4. È ammesso l'utilizzo sulle confezioni di informazioni relative a certificazioni volontarie regolamentate,

attestate da organismi terzi, allorché l'operatore voglia organizzare un sistema di qualità aziendale o del prodotto anche sulla base della relativa normativa.

5. Le carni di pollame etichettate, in un altro Stato membro della UE conformemente ad un disciplinare approvato dall'autorità competente di quel Paese hanno libera circolazione nel territorio italiano a condizione che nell'etichetta originaria siano assicurate le informazioni sull'origine e provenienza delle carni e che nell'etichetta stessa non siano aggiunte ulteriori informazioni.

6. Le carni di pollame originarie e provenienti da Paesi terzi, per poter essere immesse in circolazione sul territorio nazionale, devono essere etichettate conformemente alla legislazione del paese di provenienza, riconosciuta equivalente a quella comunitaria, a condizione che nell'etichetta siano assicurate le informazioni relative al produttore, all'origine e provenienza delle carni (paese di allevamento e ingrasso e paese e macello in cui è avvenuta la macellazione).

7. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, il decreto ministeriale 10 settembre 1999, n. 465 «regolamento recante norme per l'applicazione di disposizioni comunitarie concernenti l'uso di particolari diciture in materia di commercializzazione delle carni di pollame, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1538/91 del 5 giugno 1991»; è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2004

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2004
Ufficio di controllo atti dei Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 274

ALLEGATO *A*

LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL DISCIPLINARE ETICHETTATURA CARNI DI POLLAME

1. *Etichetta.*

Il disciplinare deve prevedere le informazioni che si intendono garantire e riportare in etichetta (esplicitare l'esatta dizione che si intende riportare in etichetta).

Per ciascuna fase di filiera, il disciplinare proposto deve prevedere i documenti minimi per garantire la rintracciabilità (forma cartacea e informatica).

2. *L'intera filiera per l'etichettatura delle carni di pollame risulta costituita dalle seguenti fasi:*

A. Incubatoio;

B. Allevamento;

C. Stabilimento di macellazione;

D. Laboratorio di sezionamento;

E. Punti vendita.

A. INCUBATOIO:

Il disciplinare deve prevedere:

le informazioni che si originano all'incubatoio;

modalità di registrazione delle informazioni (registro di carico, ecc.);

le modalità di trasferimento delle informazioni all'allevamento (registro di scarico, ecc.);

la procedura operativa per garantire la tracciabilità e per evitare la commistione di gruppi di schiusa diversi;

le modalità di identificazione delle uova e dei pulcini.

È fatta salva la facoltà dell'incubatoio di poter vendere pulcini anche ad allevamenti che non adottano un disciplinare di etichettatura, purché ciò si evinca dal registro di carico e scarico dell'incubatoio medesimo.

L'incubatoio comunica all'organizzazione che provvede a aggiornare la propria banca dati, i dati relativi al lotto di produzione pulcini (n. animali conferiti all'allevamento, n. pulcini venduti al di fuori del disciplinare).

B. ALLEVAMENTO:

Il disciplinare deve prevedere:

modalità di presa in carico dei pulcini (documenti che accompagnano la fornitura dei pulcini, dai quali si evince l'origine degli stessi, ecc.);

modalità di acquisizione dei dati di rintracciabilità e delle informazioni collegate (registro di carico, ecc.);

informazioni che si originano in allevamento;

procedura operativa per garantire la rintracciabilità e le modalità per garantire la veridicità delle informazioni che si originano in allevamento (es. alimentazione);

documenti per garantire la rintracciabilità (registrazioni minime per garantire un percorso di rintracciabilità);

modalità di identificazione degli animali (lotti di produzione);

modalità di trasferimento delle informazioni al macello.

Nel caso in cui in etichetta vengano riportate informazioni riguardanti la forma di alimentazione, l'organizzazione deve garantire procedure di controllo anche al mangimificio.

È fatta salva la facoltà dell'allevamento di poter allevare e vendere pollame anche a macelli che non adottano un disciplinare di etichettatura, purché si evinca la destinazione e i quantitativi di pollame venduto.

L'allevatore comunica all'organizzazione, che provvede a aggiornare la propria banca dati, i dati relativi al lotto di produzione (n. capi morti durante l'allevamento, n. animali conferiti al macello, n. animali venduti al di fuori del disciplinare).

C. STABILIMENTO DI MACELLAZIONE:

Il disciplinare deve prevedere:

modalità di presa in carico degli animali (documenti che accompagnano la fornitura di polli, tacchini, ecc.);

modalità di acquisizione dei dati di rintracciabilità e delle informazioni collegate (registro di carico, ecc.);

procedura operativa per garantire la rintracciabilità;

procedura operativa per evitare la commistione tra lotti di produzione diversi;

documenti necessari per garantire la rintracciabilità (registrazioni minime per garantire un percorso di rintracciabilità);

modalità di identificazione (lotti di macellazione);

modalità di trasferimento della carne e delle informazioni al sezionamento o alla vendita.

Lo stabilimento di macellazione deve attivare le procedure necessarie a collegare la carne macellata al lotto di provenienza e assicurare la separazione fra i diversi lotti di macellazione.

All'imballo, sulle singole casse contenenti le carcasse da commercializzare come busto o come intero, viene apposta, un etichetta contenente le informazioni previste dal disciplinare, oltre al logotipo o la denominazione dell'organizzazione responsabile dell'etichettatura e il relativo codice di autorizzazione ministeriale, mediante macchine automatiche atte al rilascio delle etichette.

L'etichetta delle carni provenienti da un lotto costituito da animali nati, allevati e macellati in Italia può riportare l'indicazione di «carni di pollame - o nome comune della specie - nato allevato e macellato in Italia».

Per lotto di macellazione si intende un gruppo di animali appartenenti allo stesso lotto di produzione avviati congiuntamente al macello.

Le carcasse sono identificate, individualmente tramite sigillo inamovibile contenente il n. di lotto, e il logo dell'organizzazione, imballate in cassette con film protettivo e etichettate con un'etichetta di macellazione che riporta gli estremi identificativi del lotto e tutte le altre informazioni previste dal disciplinare.

Lo stabilimento di macellazione predispone per ciascun lotto il documento informativo per il consumatore da esporre al punto vendita e contenente tutte le informazioni previste in etichetta.

Lo stabilimento di macellazione comunica all'organizzazione, che provvede a aggiornare la propria banca dati, i dati relativi al lotto di macellazione, la destinazione dello stesso e eventuali vendite al di fuori del disciplinare (quantitativi venduti e destinazione).

D. LABORATORIO DI SEZIONAMENTO:

Il disciplinare deve prevedere:

modalità di acquisizione dei dati di rintracciabilità e delle informazioni collegate;

procedura operativa per garantire la rintracciabilità;

documenti minimi necessari per le registrazioni a garanzia della rintracciabilità;

modalità di identificazione delle carni destinate al taglio;

modalità di trasferimento della carne e delle informazioni dal sezionamento alla distribuzione o alla vendita.

Il laboratorio di sezionamento, per ogni quantitativo di carne confezionata deve apporre un'etichetta rilasciata mediante macchine automatiche, contenente le informazioni previste dal disciplinare, oltre al logotipo o la denominazione dell'organizzazione responsabile dell'etichettatura e il relativo codice di autorizzazione ministeriale di approvazione del disciplinare.

L'etichetta delle carni provenienti da un lotto costituito da animali nati, allevati e macellati in Italia può riportare l'indicazione di «carni di pollame - o nome comune della specie - nato allevato e macellato in Italia».

Il laboratorio di sezionamento comunica all'organizzazione, che provvede a aggiornare la propria banca dati, i dati relativi ai lotti di macellazione lavorati, eventuali preparazioni di preconfezionato, destinazione della carne lavorata ed eventuali vendite al di fuori del disciplinare (quantitativi venduti e destinazione).

E. PUNTI VENDITA:

Al punto vendita le carni possono essere presentate al consumo:

in confezioni già preparate ed etichettate dal laboratorio di sezionamento;

in preincarti preparati ed etichettati direttamente dal punto vendita da carcasse intere regolarmente etichettate;

in carcasse intere, regolarmente identificate, riportanti il numero di lotto e la numerazione dell'organizzazione attraverso sigilli inamovibili, ed accompagnate in esposizione dall'etichetta di macellazione contenente le informazioni previste dal disciplinare;

in tagli derivanti dalla lavorazione, al momento della vendita, delle carcasse intere regolarmente identificate (es. piccole macellerie al dettaglio).

Il disciplinare deve prevedere:

modalità di acquisizione dei dati di rintracciabilità e delle informazioni collegate;

procedura operativa per garantire la rintracciabilità;

documenti necessari per garantire la rintracciabilità;

procedure operative per evitare la commistione tra lotti di produzione diversi;

modalità di identificazione delle carni derivanti dalla lavorazione, al momento della vendita, delle carcasse intere regolarmente identificate.

Il punto vendita assicura che la carne esposta sul banco di vendita sia correttamente identificata, garantendo la separazione, sia in fase di stoccaggio che in fase di commercializzazione, della carne etichettata dal prodotto non etichettato, attraverso spazi dedicati predefiniti e ben identificati.

Il punto vendita comunica all'organizzazione, che provvede a aggiornare la propria banca dati, i dati relativi allo scarico dei lotti provenienti dal macello o dal laboratorio di sezionamento.

F. ORGANIZZAZIONE:

L'organizzazione responsabile dell'etichettatura delle carni di pollame deve assicurare, su base informatica:

l'elenco degli incubatoi;

elenco delle aziende agrarie;

elenco dei lotti di produzione;

elenco dei macelli;

elenco dei laboratori di sezionamento;

elenco dei punti vendita;

scarico dei lotti di produzione.

L'organizzazione responsabile deve, inoltre, assicurare la verifica della congruenza tra le entrate e uscite (registro di carico/scarico) nei vari siti produttivi.

3. *Autocontrollo (dall'incubatoio ai punti vendita).*

Il piano di autocontrollo esercitato dall'operatore o dall'organizzazione responsabile dell'etichettatura, deve essere redatto, secondo lo schema di seguito riportato.

4. *Organismo indipendente di controllo.*

La designazione dell'organismo indipendente designato ai controlli è fatta con nota di incarico presentata al MIPAF dall'organizzazione.

L'organismo indipendente dovrà redigere e presentare al Ministero delle politiche agricole e forestali Il piano dei controlli, per le attività previste nel presente disciplinare, deve essere redatto secondo lo schema riportato in allegato *D*.

Schema piano di autocontrollo

Attività di base		Punti critici	Autocontrollo			Gestione delle NON conformità			
Soggetto	*Descrizione filiera*		*Tipo controllo*	*Frequenza controllo*	*Elemento controllato*	*Non conformità*	*Gravità*	*Trattamento N.C.*	*Azione correttiva*
Incubatoio	**Qualifica incubatoi**	Idoneità tecnica							
	Immissione uova	- aggiornamento carico/scarico - identificazione uova - registrazione delle informazioni							
Allevamento	**Qualifica allevamenti**	Idoneità tecnica							
	Immissione pulcini	- aggiornamento carico/scarico - identificazione pollame - registrazione delle informazioni - origine dei pulcini							
	Tecnica e sistema allevamento	Protocollo allevamento - sistema allevamento - periodo di allevamento - non effettuazione tratt. allopatici							
	Alimentazione	Protocollo di alimentazione - priva di grassi animali aggiunti - non OGM - razione alimentare - assenza di additivi o medicinali							

	Invio pollame al macello	Registro carico/scarico							
Soggetto	*Descrizione filiera*	*Punti critici*	*Tipo controllo*	*Frequenza controllo*	*Elemento controllato*	*Non conformità*	*Gravità*	*Trattamento N.C.*	*Azione correttiva*
Mangimifici o Fornitori di mangimi	**Con sistema di certificazione prodotto**	Qualificazione fornitore Mantenimento requisito							
	Senza sistema certificazione prodotto	Adesione Protocollo di produzione - qualifica fonte approv. materie prime - rintracciabilità sist. produttivo - rintracciabilità lotti lavorazione e forn. - autocontrollo interno							
Trasportatori	**Trasporto animali**	Qualificazione trasportatore Mantenimento requisito.							
Impianto di macellazione	**Catena di macellazione**	Verifica corrisp. comunicazione allev. Banca dati - caricamento dati pollame in arrivo - acquisizione dati rintracciabilità e informazioni da riportare in etichetta - modalità di identificazione del pollame - costituzione lotto omogeneo per informazioni - verifica rintracciabilità Gestione carni non et. facoltativa							

	Etichettatura carni	Etichette - stampa etichette - applicazione etichette su carcasse - stampa documenti informativi							
	Fornitura carne con inf. omogenee	Gestione magazzino							

Soggetto	*Descrizione filiera*	*Punti critici*	*Tipo controllo*	*Frequenza controllo*	*Elemento controllato*	*Non conformità*	*Gravità*	*Trattamento N.C.*	*Azione correttiva*
Laboratorio di sezionamento	**Sezionamento**	Banca dati - caricamento dati carne in arrivo - costituzione lotto omogeneo - procedure di rintracciabilità Mantenimento requisito							
	Etichettatura tagli anatomici	Etichette - stampa etichette - applicazione et. su tagli anatomici - stampa documenti informativi							
	Etichettatura porzionati	Etichette - stampa etichette - applicazione et. su preconfezionati - stampa documenti informativi							
	Fornitura carne con inf. omogenee	Gestione magazzino							
CEDI		Banca dati carne in arrivo e in spedizione							

Soggetto	*Descrizione filiera*	*Punti critici*	*Tipo controllo*	*Frequenza controllo*	*Elemento controllato*	*Non conformità*	*Gravità*	*Trattamento N.C.*	*Azione correttiva*
Punti vendita	**Vendita preconfezionato**	Gestione documentazione							
	Vendita preimballato	Verifica acquisizione fornitura Gestione documentazione separazione carni nei frigo stampa etichette per confezione vend.							
	Vendita al taglio	Verifica acquisizione fornitura gestione documentazione gestione banco vendita immagazzinaggio carni nei frigo rilascio etichette per porzione venduta documento informativo al consumatore							
Organizzazione		Banca dati filiera Controllo gestione emissione etichette nei segmenti di filiera							

ALLEGATO *B*

REQUISITI E PROCEDURE PER LA VERIFICA DI CONFORMITÀ DA EFFETTUARE, AI FINI DELL'ETICHETTATURA DELLE CARNI DI POLLAME, DEGLI ORGANISMI INDIPENDENTI AI SENSI DELL'ART. 7.

1. La segnalazione, da parte dell'organizzazione di etichettatura, dell'organismo terzo indipendente incaricato dei controlli deve essere corredata:

1.1 dalla esplicita indicazione della ragione sociale e sede legale dell'organismo privato;

1.2 dall'atto costitutivo e dallo statuto dell'organismo privato proposto e, inoltre, in relazione allo stesso:

a) da un certificato di iscrizione e vigenza rilasciato dalla competente CCIAA, in corso di validità;

b) da uno schema che illustri l'articolazione e la composizione dei diversi organi sociali previsti dallo statuto;

c) da un organigramma della struttura organizzativa, integrato dall'organico aggiornato alla data della richiesta;

d) da uno schema che illustri le diverse responsabilità nell'ambito dell'organigramma, con riferimento alle diverse funzioni previste;

e) da una descrizione dei mezzi di cui l'organismo dispone per il proprio sostegno finanziario;

f) dalla documentazione relativa alla conformità rispetto a tutti i requisiti specifici di seguito previsti dal presente regolamento;

1.3 da un documento che illustri le procedure di verifica di conformità al disciplinare di etichettatura delle carni di pollame elaborate in modo che da esso derivino con separata chiarezza quantomeno i seguenti presupposti attuativi:

a) l'insieme delle misure di controllo e di prova;

b) l'insieme dei certificati, attestanti la conformità;

2. Un organismo privato deve documentare in ogni caso il possesso dei seguenti requisiti:

2.1 avere forma giuridica certa e documentata;

2.2 disporre di un consiglio direttivo costituito in modo da salvaguardare l'imparzialità decisionale autonoma rispetto alla attività di controllo, prova, ispezione e verifica e rilascio delle attestazioni di conformità previste dal disciplinare; in proposito, il consiglio direttivo deve esercitare poteri esplicitamente elencati nello statuto e che si limitino, in relazione all'esercizio della attività di controllo, di prova e di verifica, alla ratifica dei relativi esiti e di quelli di un eventuale ricorso assicurando, per questi ultimi, le procedure di valutazione di eventuali osservazioni finalizzate alla relativa revisione;

2.3 disporre di personale idoneo specificatamente addetto ai controlli, sotto la supervisione di un dirigente responsabile di tutte le operazioni all'attività di controllo e di accertamento della conformità esclusivamente nei confronti del consiglio direttivo; in proposito, il personale:

a) non deve svolgere attività di consulenza tecnico-produttiva e commerciale a tal fine retribuita direttamente presso nessuno dei soggetti interessati al funzionamento del sistema di controllo e di accertamento della conformità per soggetti si intendono le singole imprese;

b) deve essere competente per le funzioni assegnategli sulla base di specifici *curricula*;

c) deve operare in base ad un preciso mansionario, esplicitato in relazione agli schemi depositati;

d) deve agire in autonomia sulla base delle istruzioni ricevute e formalizzate con procedura documentata;

e) deve essere posto alle dipendenze gerarchiche e funzionali di un dirigente responsabile, che opera autonomamente nell'ambito degli indirizzi e delle politiche stabilite dal consiglio direttivo, attuando il coordinamento e lo sviluppo di tutta l'attività operativa, assolutamente libero dal controllo di chi ha diretti interessi commerciali (valgono, in proposito, le prescrizioni di cui alla precedente lettera *a)*);

2.4 disponga di una struttura organizzativa che:

a) definisca chiaramente le responsabilità ed i collegamenti con le diverse funzioni;

b) sia sostenuta da un adeguato sistema di reperimento di autonomi mezzi finanziari;

c) operi in base ad una illustrazione documentata dei propri sistemi di controllo e di accertamento della conformità, con specifico riferimento a tutte le prescrizioni del disciplinare;

d) disponga di aggiornata documentazione relativa allo stato giuridico di tutto il personale addetto ai propri servizi e comunque impiegato;

e) disponga di un sistema di raccolta, archiviazione e di conservazione dei dati, corrispondente a tutte le procedure attuate e comprensivo della registrazione di ogni documento discendente dall'attività di controllo e di ogni altro adempimento previsto dal disciplinare; disponga, inoltre, delle procedure per il controllo, l'aggiornamento e la modifica di tutti i documenti in uso;

2.5 disporre di procedure di controllo, di verifica, di accertamento finalizzate al corretto uso dell'etichettatura delle carni di pollame e dei prodotti a base di carne che:

a) attuino tutte le prescrizioni in proposito impartite dal disciplinare;

b) concorrano a definire un quadro probante di misure intese ad assicurare che le carni siano continuativamente conformi a quanto riportato in etichetta;

c) svolgano secondo metodologie prestabilite le attività di controllo, verifica e prova;

d) prevedano chiare indicazioni delle circostanze e delle condizioni che accertano la non conformità ai fini dell'etichettatura e delle corrispondenti conseguenze;

e) siano sistematicamente documentate e registrate;

2.6 operare con strutture proprie di prova o di ispezione che assicurino la conformità ai requisiti esposti dalla norma UNI CEI 45001 (laboratori di prova); in caso di strutture esterne, queste debbono assicurare sempre la conformità ai requisiti di cui alle Norme UNI CEI 45001 (funzionamento laboratori di prova) e 45002 (valutazione laboratori di prova), documentata da specifici contratti;

2.7 assicurare, nell'ambito delle proprie procedure, i requisiti della massima riservatezza secondo le disposizioni vigenti fatte salve le esigenze conoscitive delle autorità preposte ai controlli;

2.8 disporre di un proprio manuale della qualità; nel caso in cui i singoli contenuti del manuale siano illustrati nell'ambito dell'insieme della documentazione prodotta e nelle more della adozione del manuale stesso, dovrà comunque essere fornito il programma di addestramento del personale e quello relativo all'aggiornamento e/o alla modifica della documentazione in uso;

2.9 operare la tenuta e l'aggiornamento di tutti gli elenchi e dati previsti dal disciplinare o necessari alle procedure di controllo;

2.10 assicurare l'accesso alle procedure di controllo e di accertamento della conformità a tutti i soggetti interessati al processo produttivo previsto dal disciplinare;

2.11 disporre di procedure per l'accoglimento dei reclami contro le proprie decisioni, avvalendosi a tal fine di un organismo tecnico, composto da esperti nominati dal consiglio direttivo, che:

a) non abbiano rapporti diretti né con la struttura organizzativa né con i soggetti interessati al sistema di controllo;

b) decida imparzialmente sui ricorsi presentati;

2.12 aver allestito un piano di verifiche interne e di riesami periodici finalizzati all'accertamento (almeno una volta all'anno) della conformità dei propri standards e requisiti operativi, affidato ad un proprio responsabile della qualità e documentatamente disponibile, in quanto agli esiti, per tutti i soggetti che accedono al sistema di controllo;

2.13 disporre di un sistema di verifiche dell'uso dell'etichettatura delle carni di pollame documentatamente finalizzati all'accertamento della conformità o di abusi e, comunque, d non conformità rispetto alle prescrizioni del disciplinare e disponga, altresì, di conseguenti procedure per l'esercizio di azioni correttive adeguate e di quelle in ogni caso previste da disciplinare stesso;

2.14 disporre di propria procedura e di conseguente documentazione in relazione alla attività di:

a) eventuale apposizione del contrassegno di conformità al disciplinare, nelle forme da esso previste, sul prodotto, confezioni e simili;

b) conservazione, custodia, distribuzione ed utilizzazione di tutto il materiale a qualsiasi titolo utilizzato nell'attività di controllo e/o come tale previsto dal disciplinare;

2.15 assicurare ai propri ordinamenti e procedure l'automatico recepimento di ogni modifica od integrazione del disciplinare e le modalità per la relativa attuazione.

3. Inoltre, ai fini della valutazione di conformità l'organismo privato deve depositare, contestualmente all'istanza del proponente, una dichiarazione con la quale si impegna a notificare all'Autorità nazionale competente tutte le misure assunte nei diversi casi di accertamento di non conformità, di adozione di misure correttive e di adozione di altri provvedimenti a qualsiasi titolo previsti dal disciplinare, indicando in proposito le procedure specifiche che verranno adottate.

4. Uno stesso organismo può essere autorizzato al controllo di più organizzazioni che etichettano carni di pollame a condizione che:

a) vengano allestite e documentate distinte procedure di controllo e di certificazione per ogni singolo disciplinare;

b) venga prodotta per ogni organizzazione che etichetta carni di pollame tutta la documentazione prevista dal presente regolamento.

5. Modalità accertamento requisiti:

5.1. per organismi indipendenti di controllo, accreditati SINCERT o già autorizzati Ministero delle politiche agricole e forestali in altri settori agro-alimentari [protezione delle indicazioni geografiche (IGP) e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (DOP) previsti dal regolamento CEE n. 2081/92 e le produzioni biologiche previste dal regolamento CE 2092/1991, deve essere presentata la documentazione relativa a:

a) piano dei controlli dettagliato e sottoscritto (punto 2.5);

b) personale idoneo agli specifici controlli (punto 2.3);

c) procedura di controllo (punto 2.4);

d) laboratori di prova in strutture proprie o in strutture esterne abilitati alle specifiche analisi (punto 2.6);

e) manuale di qualità; programma di formazione ed addestramento personale per gli specifici controlli (punto 2.8)

f) mantenimento accreditamento SINCERT attraverso autocertificazione annuale (31 dicembre di ogni anno).

ALLEGATO *C*

DICITURE PARTICOLARI SUL TIPO DI ALIMENTAZIONE E DI ALLEVAMENTO

a) «Percentuale di ... nella razione alimentare».

Il riferimento ad uno dei particolari componenti dei mangimi di seguito precisati può comparire soltanto se:

1) nel caso di cereali, essi costituiscono, in peso, almeno il 65% del mangime somministrato per la maggior parte del periodo d'ingrasso; i sottoprodotti dei cereali non possono rappresentare più del 15% di detta percentuale; se tuttavia viene fatto riferimento ad un cereale specifico, questo deve rappresentare almeno il 35% del mangime utilizzato e almeno il 50% nel caso di granoturco;

2) nel caso di leguminose o di foraggi verdi, essi costituiscono, in peso, almeno il 5% del mangime somministrato per gran parte del periodo di ingrasso;

3) nel caso di prodotti lattiero-caseari essi costituiscono, in peso, almeno il 5% del mangime somministrato durante la fase di finissaggio.

Il termine «oca ingrassata con avena» può tuttavia essere utilizzato se durante la fase di finissaggio di tre settimane le oche ricevono giornalmente almeno 500 g di avena.

b) «Estensivo al coperto».

Questa dicitura può figurare soltanto se:

1) la densità per metro quadrato di superficie non supera:

a) i quindici capi, ma non più di 25 kg peso vivo, nel caso dei polli, giovani galli e capponi;

b) i 25 kg di peso vivo nel caso delle anatre, delle faraone e dei tacchini;

c) i 15 kg di peso vivo nel caso delle oche;

2) gli animali non vengono macellati prima di aver raggiunto un'età di:

a) cinquantasei giorni nel caso dei polli;

b) settanta giorni nel caso dei tacchini;

c) centododici giorni nel caso delle oche;

d) quarantanove giorni nel caso delle anatre pechino;

e) settanta giorni nel caso delle femmine di anatre mute;

f) ottantaquattro giorni nel caso dei maschi di anatre mute;

g) sessantacinque giorni nel caso delle femmine di anatre «mulard»;

h) ottantadue giorni nel caso delle faraone;

i) sessanta giorni nel caso di oche giovani;

j) novanta giorni nel caso dei giovani galli;

k) centoquaranta giorni nel caso dei capponi.

c) «All'aperto».

Questa dicitura può figurare soltanto se:

1) la densità nel ricovero e l'età alla macellazione rispettano le condizioni fissate alla lettera *b)*, eccetto per i polli, per i quali la densità può essere aumentata a tredici capi □ mq, ma non oltre 27,5 kg di peso vivo per metro quadrato e, per i capponi, per i quali la densità non deve superare i 7,5 capi per metro quadrato, con un massimale di 27,5 kg di peso vivo per metro quadrato;

2) per almeno metà della durata del loro ciclo vitale, gli animali hanno la costante possibilità di accedere, durante le ore diurne, a parchetti all'aperto comprendenti una superficie in gran parte rivestita di vegetazione, pari ad almeno:

a) 1 m^2 per pollo o faraona;

b) 2 m^2 per anatra o per cappone;

c) 4 m^2 per tacchino o per oca.

Nel caso delle faraone, i parchetti all'aperto possono essere sostituiti da una voliera di superficie pari almeno a quella del ricovero, con un'altezza di almeno due metri. Ogni volatile dispone di posatoi di lunghezza corrispondente ad almeno 10 cm per capo in totale (edificio e voliera);

3) il mangime somministrato nella fase di ingrasso contiene almeno il 70% di cereali;

4) il ricovero è provvisto di aperture di passaggio la cui luce complessiva è di almeno 4 metri per 100 m^2 di superficie dell'edificio.

d) «Rurale all'aperto».

Questa dicitura può figurare soltanto se:

1) la densità per metro quadrato di superficie all'interno del ricovero non supera:

a) i dodici capi, ma non più di 25 kg di peso vivo, nel caso dei polli; tuttavia, qualora siano impiegati ricoveri mobili di superficie utile non superiore a 150 m^2 e che restano aperti durante la notte, la densità per metro quadrato può raggiungere i venti capi, ma non più di 40 kg;

b) i 6,25 capi (fino all'età di novantuno giorni, i dodici capi) ma non più di 35 kg di peso vivo, nel caso dei capponi;

c) gli otto capi, ma non più di 35 kg di peso vivo, nel caso dei maschi di anatra muta o pechino;

d) i dieci capi, ma non più di 25 kg di peso vivo, nel caso delle femmine di anatra muta o pechino;

e) gli otto capi, ma non più di 35 kg di peso vivo, nel caso delle anatre «mulard»;

f) i 6,25 capi (fino all'età di 7 settimane, i dieci capi) ma non più di 35 kg di peso vivo, nel caso dei tacchini;

g) i cinque capi (fino all'età di sei settimane, i dieci capi), nel caso delle oche e i tre capi se il finissaggio è operato in clausura durante le tre ultime settimane dall'ingrassamento, ma non più di 30 kg di peso vivo;

h) i 13 capi, ma non più di 25 kg di peso vivo nel caso delle faraone;

2) la superficie totale utilizzabile dei ricoveri di ciascuna unità di produzione non supera i 1.600 m^2;

3) ciascun ricovero non contiene più di:

a) 4.800 polli;

b) 5.200 faraone;

c) 4.000 femmine di anatra muta o pechino o 3.200 maschi di anatra muta o pechino o 3.200 anatre «mulard»;

d) 2.500 capponi, oche e tacchini;

4) il ricovero è provvisto di aperture di passaggio la cui luce complessiva è almeno 4 m per 100 m^2 di superficie dell'edificio;

5) gli animali hanno la costante possibilità di accedere, durante le ore diurne, a parchetti all'aperto almeno fin dall'età di:

a) sei settimane nel caso di polli e capponi;

b) otto settimane nel caso di anatre, oche, faraone e tacchini;

6) i parchetti all'aperto comprendono una superficie in gran parte coperta da vegetazione almeno pari a:

a) 2 m^2 per pollo, anatra muta, anatra pechino e faraona;

b) 3 m^2 per anatra «mulard»;

c) 4 m^2 per cappone, a partire dal 92º giorno (2 m^2 fino al 91º giorno);

d) 6 m^2 per tacchino;

e) 10 m^2 per oca.

Nel caso delle faraone, i parchetti all'aperto possono essere sostituiti da una voliera di superficie pari almeno al doppio di quella del ricovero, con un'altezza di almeno due metri. Ogni volatile dispone di posatoi di lunghezza corrispondente ad almeno 10 cm per capo in totale (edificio e voliera);

7) gli animali ingrassati sono di una razza riconosciuta a crescita lenta;

8) il mangime utilizzato nella fase di ingrasso contiene almeno il 70% di cereali;

9) l'età minima alla macellazione è di:

a) 81 giorni nel caso dei polli;

b) 150 giorni nel caso dei capponi;

c) 49 giorni nel caso delle anatre pechino;

d) 70 giorni nel caso delle femmine di anatre mute;

e) 84 giorni nel caso dei maschi di anatre mute;

f) 92 giorni nel caso delle anatre «mulard»;

g) 94 giorni nel caso delle faraone;

h) 140 giorni nel caso dei tacchini e delle oche da carne vendute intere; 98 giorni nel caso delle femmine di tacchino destinate al sezionamento; 126 giorni nel caso dei maschi di tacchino destinati al sezionamento;

i) 95 giorni nel caso delle oche destinate alla produzione di fegato grasso e di «magret»;

j) 60 giorni nel caso delle oche giovani.

10) il finissaggio in clausura non supera:

a) i 15 giorni nel caso dei polli con più di 90 giorni;

b) 4 settimane nel caso dei capponi;

c) 4 settimane nel caso delle oche e delle anatre «mulard» di più di 70 giorni destinate alla produzione di fegato grasso e di «magret».

e) «Rurale in libertà».

L'impiego di questa dicitura presuppone il rispetto delle condizioni indicate alla lettera *d)* «rurale all'aperto»; gli animali devono però avere anche la costante possibilità di accedere, durante le ore diurne, a spazi all'aperto di superficie illimitata.

Allegato D

Schema piano di controllo

Attività di base		Punti critici	controllo			Gestione delle NON conformità			
Soggetto	*Descrizione filiera*		*Tipo controllo*	*Frequenza controllo*	*Elemento controllato*	*Non conformità*	*Gravità*	*Trattamento N.C.*	*Azione correttiva*
Incubatoio	**Qualifica allevamenti**	Idoneità tecnica							
	Immissione uova	- aggiornamento carico/scarico - identificazione uova - registrazione delle informazioni							
Allevamento	**Qualifica allevamenti**	Idoneità tecnica							
	Immissione pulcini	- aggiornamento carico/scarico - identificazione pollame - registrazione delle informazioni - origine dei pulcini							
	Tecnica e sistema allevamento	Protocollo allevamento - sistema allevamento - periodo di allevamento - non effettuazione tratt. allopatici							
	Alimentazione	Protocollo di alimentazione - priva di grassi animali aggiunti - non OGM - razione alimentare - assenza di additivi o medicinali							

	Invio pollame al macello	Registro carico/scarico							

Soggetto	*Descrizione filiera*	*Punti critici*	*Tipo controllo*	*Frequenza controllo*	*Elemento controllato*	*Non conformità*	*Gravità*	*Trattamento N.C.*	*Azione correttiva*
Mangimifici o Fornitori di mangimi	**Con sistema di certificazione prodotto**	Qualificazione fornitore Mantenimento requisito							
	Senza sistema certificazione prodotto	Adesione Protocollo di produzione - qualifica fonte approv. materie prime - rintracciabilità sist. produttivo - rintracciabilità lotti lavorazione e forn. - autocontrollo interno							
Trasportatori	**Trasporto animali**	Qualificazione trasportatore Mantenimento requisito.							
Impianto di macellazione	**Catena di macellazione**	Verifica corrisp. comunicazione allev. Banca dati - caricamento dati pollame in arrivo - acquisizione dati rintracciabilità e informazioni da riportare in etichetta - modalità di identificazione del pollame - costituzione lotto omogeneo per informazioni - verifica rintracciabilità Gestione carni non et. facoltativa							

	Etichettatura carni	Etichette - stampa etichette - applicazione etichette su carcasse - stampa documenti informativi							
	Fornitura carne con inf. omogenee	Gestione magazzino							

Soggetto	*Descrizione filiera*	*Punti critici*	*Tipo controllo*	*Frequenza controllo*	*Elemento controllato*	*Non conformità*	*Gravità*	*Trattamento N.C.*	*Azione correttiva*
Laboratorio di sezionamento	**Sezionamento**	Banca dati - caricamento dati carne in arrivo - costituzione lotto omogeneo - procedure di rintracciabilità Mantenimento requisito							
	Etichettatura tagli anatomici	Etichette - stampa etichette - applicazione et. su tagli anatomici - stampa documenti informativi							
	Etichettatura porzionati	Etichette - stampa etichette - applicazione et. su preconfezionati - stampa documenti informativi							
	Fornitura carne con inf. omogenee	Gestione magazzino							
CEDI		Banca dati carne in arrivo e in spedizione							

Soggetto	*Descrizione filiera*	*Punti critici*	*Tipo controllo*	*Frequenza controllo*	*Elemento controllato*	*Non conformità*	*Gravità*	*Trattamento N.C.*	*Azione correttiva*
Punti vendita	**Vendita preconfezionato**	Gestione documentazione							
	Vendita preimballato	Verifica acquisizione fornitura Gestione documentazione separazione carni nei frigo stampa etichette per confezione vend.							
	Vendita al taglio	Verifica acquisizione fornitura gestione documentazione gestione banco vendita immagazzinaggio carni nei frigo rilascio etichette per porzione venduta documento informativo al consumatore							
Organizzazione		Banca dati filiera Controllo gestione emissione etichette nei segmenti di filiera							

04A09775

DECRETO 27 settembre 2004.

Rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo «CSQA Certificazioni S.r.l.», ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita «Mozzarella», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 14 concernente i controlli;

Visto il decreto 24 gennaio 2003 con il quale l'organismo di controllo «CSQA Certificazioni S.r.l.» è stato autorizzato ad effettuare in controlli sulla specialità tradizionale garantita (STG) «Mozzarella» fino al 13 settembre 2004;

Vista l'istanza presentata in data 15 settembre 2004 da «CSQA Certificazioni S.r.l.» intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita (STG) «Mozzarella»;

Considerato che non sono mutate le condizioni previste dal sopra citato decreto;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Decreta:

Articolo unico

All'organismo di controllo «CSQA Certificazioni S.r.l.» con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (D.O.P.), le indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e le attestazioni di specificità (S.T.G.) istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del comma 7 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, si rinnova l'autorizzazione per tre anni, a far data del presente decreto, ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 14 del regolamento CEE n. 2082/92 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari per il prodotto S.T.G. «Mozzarella» registrato in ambito Unione europea con regolamento CE n. 2527/98 della Commissione del 25 novembre 1998.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A09601

DECRETO 27 settembre 2004.

Rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità - Settore Certiagro», ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita «Mozzarella», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 27 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 del 14 settembre 2001, con il quale l'organismo di controllo «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità - Settore Certiagro» è stato autorizzato ad effettuare in controlli sulla specialità tradizionale garantita (STG) «Mozzarella» per tre anni a far data dal 14 settembre 2001;

Vista l'istanza presentata in data 15 settembre 2004 da «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità - Settore Certiagro» intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita (STG) «Mozzarella»;

Considerato che non sono mutate le condizioni previste dal sopra citato decreto;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Decreta:

Articolo unico

All'organismo di controllo «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità - Settore Certiagro» con sede in Milano, via G. Giardino n. 4, iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (D.O.P.), le indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e le attestazioni di specificità (S.T.G.) istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali al sensi del comma 7 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, si rinnova l'autorizzazione per tre anni, a far data del presente decreto, ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 14 del regolamento CEE n. 2082/92 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari per il prodotto S.T.G. «Mozzarella» registrato in ambito Unione europea con regolamento CE n. 2527/98 della Commissione del 25 novembre 1998.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A09602

DECRETO 7 ottobre 2004.

Riconoscimento del Consorzio volontario per la tutela del formaggio D.O.P. «Spressa delle Giudicarie» e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 e in particolare quelle relative alla opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguiti in maniera efficace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti da soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del Consorzio istante;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)*, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il regolamento (CE) n. 2275 della Commissione del 22 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L. 336 del 23 dicembre 2003, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Spressa delle Giudicarie»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio volontario per la tutela del formaggio D.O.P. «Spressa delle Giudicarie», con sede in Fiavè (Trento), via De Gasperi n. 12/a, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni indicate all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. e a quelle riportate nel decreto 12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera formaggi, individuata all'art. 4, lettera *a)*, del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dal predetto organismo di controllo, nel periodo significativo di riferimento. La verifica di cui sopra è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e dalle attestazioni rilasciate dall'organismo privato A.Q.A., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Spressa delle Giudicarie» con decreto ministeriale 12 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

Considerate le funzioni non surrogabili del consorzio di tutela di una D.O.P. o di una I.G.P., al quale l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, attribuisce in via esclusiva, fatte salve le attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 di spettanza dell'organismo privato autorizzato sopra indicato, le attività concernenti le proposte di disciplina di produzione, quelle di miglioramento qualitativo della stessa, anche in termini di sicurezza alimentare, nonché in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole e forestali, le attività di salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P. da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni protette nel territorio di produzione e in quello di

commercializzazione, anche mediante la stipulazione di convenzioni con i soggetti interessati al confezionamento e all'immissione al consumo del prodotto tutelato, non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche, sulla identificazione certa dello stesso e conformi al disciplinare di produzione registrato in ambito europeo;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio volontario per la tutela del formaggio D.O.P. «Spressa delle Giudicarie» al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificamente indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto del Consorzio volontario per la tutela del formaggio D.O.P. «Spressa delle Giudicarie», con sede in Fiavè (Trento), via De Gasperi n. 12/a, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).

Art. 2.

1. Il Consorzio volontario per la tutela del formaggio D.O.P. «Spressa delle Giudicarie» è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla D.O.P. «Spressa delle Giudicarie» registrata con regolamento (CE) n. 2275 della Commissione del 22 dicembre 2003.

2. Gli atti del Consorzio di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati e di rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la D.O.P. «Spressa delle Giudicarie».

Art. 3.

Il Consorzio volontario per la tutela del formaggio D.O.P. «Spressa delle Giudicarie» non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente.

Art. 4.

Il Consorzio volontario per la tutela del formaggio D.O.P. «Spressa delle Giudicarie» può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della D.O.P. «Spressa delle Giudicarie» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio volontario per la tutela del formaggio D.O.P. «Spressa delle Giudicarie» sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti delle attività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della D.O.P. «Spressa delle Giudicarie» appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera preparazioni formaggi, individuata all'art. 4, lettera *a)*, del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P., sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di anni tre a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto.

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali, relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A09939

DECRETO 7 ottobre 2004.

Riconoscimento del Consorzio per la tutela dell'olio extravergine d'oliva D.O.P. «Aprutino Pescarese» e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 e in particolare quelle relative alla opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili

ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguiti in maniera efficace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti da soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del consorzio istante;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)*, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 163 del 2 luglio 1996, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela dell'olio extravergine d'oliva D.O.P. «Aprutino Pescarese», con sede in Pescara, via del Circuito n. 71, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni indicate all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. e a quelle riportate nel decreto 12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera grassi (oli), individuata all'art. 4, lettera *d)*, del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dal predetto organismo di controllo, nel periodo significativo di riferimento. La verifica di cui sopra è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e dalle attestazioni rilasciate dall'organismo pubblico Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese» con decreto ministeriale 29 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 187 dell'11 agosto 1999 e successivamente prorogato;

Considerate le funzioni non surrogabili del consorzio di tutela di una D.O.P. o di una I.G.P., al quale l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, attribuisce in via esclusiva, fatte salve le attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 di spettanza dell'organismo privato autorizzato sopra indicato, le attività concernenti le proposte di disciplina di produzione, quelle di miglioramento qualitativo della stessa, anche in termini di sicurezza alimentare, nonché in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole e forestali, le attività di salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P. da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni protette nel territorio di produzione e in quello di commercializzazione, anche mediante la stipulazione di convenzioni con i soggetti interessati al confezionamento e all'immissione al consumo del prodotto tutelato, non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche, sulla identificazione certa dello stesso e conformi al disciplinare di produzione registrato in ambito europeo;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio volontario per la tutela dell'olio extravergine d'oliva D.O.P. «Aprutino Pescarese» al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificamente indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto del Consorzio volontario per la tutela dell'olio extravergine d'oliva D.O.P. «Aprutino Pescarese» con sede in Pescara, via del Circuito n. 71, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).

Art. 2.

1. Il Consorzio per la tutela dell'olio extravergine d'oliva D.O.P. «Aprutino Pescarese» è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla D.O.P. «Aprutino Pescarese» registrata con regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996.

2. Gli atti del Consorzio di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati e di rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la D.O.P. «Aprutino Pescarese».

Art. 3.

Il Consorzio per la tutela dell'olio extravergine d'oliva D.O.P. «Aprutino Pescarese» non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente.

Art. 4.

Il Consorzio per la tutela dell'olio extravergine d'oliva D.O.P. «Aprutino Pescarese» può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della D.O.P. «Aprutino Pescarese» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di tutela dell'olio extravergine d'oliva D.O.P. «Aprutino Pescarese» sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti delle attività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della D.O.P. «Aprutino Pescarese» appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera grassi (oli), individuata all'art. 4, lettera *d)*, del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P., sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di anni tre a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto.

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali, relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A09940

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 8 settembre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Labor Clean - Società cooperativa a r.l.», in Serravalle Scrivia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la relazione del commissario governativo in data 20 febbraio 2004 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Labor Clean - Società cooperativa a r.l.» in gestione commissariale, con sede in Serravalle Scrivia (Alessandria), (codice fiscale n. 01706810064), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la rag. Anna

Dallera, nata a Tortona (Alessandria) il 28 aprile 1969, con studio in Tortona (Alessandria), via P. Tommaso di Savoia n. 19, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 8 settembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A09629

DECRETO 24 settembre 2004.

Riconoscimento, al sig. Paolo Fasulo, del titolo di qualificazione e di pratica professionale, quali titoli abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività di parrucchiere.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO
E LA COMPETITIVITÀ

Vista la domanda con la quale il sig. Paolo Fasulo per il tramite dell'Art Education Scienze (A.E.S.) S.r.l. di Reggio Emilia, ha chiesto il riconoscimento del Certificate of Professional Qualification (Level 1, 2 e 3) of the United Kingdom conseguito presso l'HABIA (Hair Dressing And Beauty Industry Authority), ente con sede a Reggio Emilia, autorizzato dal Governo britannico alla formazione professionale dei parrucchieri, secondo gli standard previsti dai National Vocational Qualification (NVQS), ai fini dell'esercizio in Italia dell'attività di parrucchiera ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1142;

Visto il decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229, recante attuazione della direttiva 1999/42/CEE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche;

Visto l'art. 6 del predetto decreto legislativo n. 229, che, nelle more dell'attuazione del comma 1 dell'articolo stesso, individua il Ministero delle attività produttive come l'amministrazione competente al riconoscimento dei titoli di qualificazione professionale rilasciati da un altro Stato membro dell'Unione europea al fine dell'esercizio in Italia, a titolo di lavoro autonomo o subordinato, delle attività di cui all'allegato *A*, parte prima, lista I, lista II, lista III, lista IV, lista V, lista VI, del decreto legislativo medesimo, escluse quelli attribuite alla competenza di altre amministrazioni dalle lettere *b)*, *c)*, e *d)* del comma 2 dello stesso art. 6;

Ritenuto che l'attività per la quale il sig. Paolo Fasulo ha chiesto il riconoscimento dei titoli di qualificazione professionale posseduti debba farsi rientrare nel decreto legislativo n. 229, allegato *A*, parte prima, lista I;

Visto in particolare quanto disposto dagli articoli 3, comma 3, lettera *b)* e 5, comma 1, del decreto legislativo n. 229 sopracitato, in merito al riconoscimento o sulla base dell'esperienza professionale ed in merito ai titoli equivalenti;

Decreta:

1. Al sig. Paolo Fasulo nato il 17 giugno 1965 a Bellona (Caserta), cittadino italiano, sono riconosciuti il titolo di qualificazione e la pratica professionale di cui in premessa quali titoli validi ai fini dello svolgimento in Italia, dell'attività di parrucchiere, ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1142.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2004

Il direttore generale: GOTI

04A09937

DECRETO 24 settembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Bjorg Arnadottir, del titolo di qualificazione e di pratica professionale, quali titoli abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività di parrucchiere.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO
E LA COMPETITIVITÀ

Vista la domanda con la quale la sig.ra Bjorg Arnadottir per il tramite dell'Art Education Scienze (A.E.S.) S.r.l. di Reggio Emilia, ha chiesto il riconoscimento del Certificate of Professional Qualification (Level 1, 2 e 3) of the United Kingdom conseguito presso l'HABIA (Hair Dressing And Beauty Industry Authority), ente con sede a Reggio Emilia, autorizzato dal Governo britannico alla formazione professionale dei parrucchieri, secondo gli standard previsti dai National Vocational Qualification (NVQS), ai fini dell'esercizio in Italia dell'attività di parrucchiera ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1142;

Visto il decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229, recante attuazione della direttiva 1999/42/CEE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche;

Visto l'art. 6 del predetto decreto legislativo n. 229, che, nelle more dell'attuazione del comma 1 dell'articolo stesso, individua il Ministero delle attività produttive come l'amministrazione competente al riconoscimento dei titoli di qualificazione professionale rilasciati da un altro Stato membro dell'Unione europea al fine dell'esercizio in Italia, a titolo di lavoro autonomo o subordinato, delle attività di cui all'allegato *A*, parte prima, lista I, lista II, lista III, lista IV, lista V, lista VI, del decreto legislativo medesimo, escluse quelli attribuite alla competenza di altre amministrazioni dalle lettere *b)*, *c)*, e *d)* del comma 2 dello stesso art. 6;

Ritenuto che l'attività per la quale la sig.ra Bjorg Arnadottir ha chiesto il riconoscimento dei titoli di qualificazione professionale posseduti debba farsi rientrare nel decreto legislativo n. 229, allegato *A*, parte prima, lista I;

Visto in particolare quanto disposto dagli articoli 3, comma 3, lettera *b)* e 5, comma 1, del decreto legislativo n. 229 sopracitato, in merito al riconoscimento o sulla base dell'esperienza professionale ed in merito ai titoli equivalenti;

Decreta:

1. Alla sig.ra Bjorg Arnadottir nata il 12 maggio 1969 a Bolungarvik, cittadina islandese, sono riconosciuti il titolo di qualificazione e la pratica professionale di cui in premessa quali titoli validi ai fini dello svolgimento in Italia, dell'attività di parrucchiera, ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1142.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2004

Il direttore generale: GOTI

04A09938

DELIBERAZIONE 30 giugno 2004.

Piano previsionale dei fabbisogni finanziari per il 2005 del fondo di cui alla legge n. 295/1973 e del fondo rotativo di cui alla legge n. 394/1981.

LA V COMMISSIONE PERMANENTE DEL CIPE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante disposizioni in materia di commercio estero e, in particolare, l'art. 24, comma 1, che costituisce presso il CIPE una commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante, tra l'altro, norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione dei Ministeri e, in particolare, gli articoli 23 e 27 concernenti rispettivamente l'istituzione e le attribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 33 del decreto legislativo n. 300/1999 sopra citato concernente le attribuzioni del Ministero per le politiche agricole e forestali;

Vista la delibera n. 63 del 9 luglio 1998 con la quale il CIPE ha adeguato il proprio regolamento interno alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

Vista la delibera n. 79 del 5 agosto 1998 con la quale il CIPE ha istituito e regolamentato le commissioni previste dalla delibera del 9 luglio 1998 summenzionata;

Vista la delibera n. 25 del 12 marzo 2002 con cui il CIPE ha modificato alcune disposizioni del regolamento interno di funzionamento della V Commissione, approvato con delibera n. 51 del 21 aprile 1999, alla luce dei cambiamenti intervenuti nella composizione della Commissione stessa, per effetto degli anzidetti articoli 23, 27 e 33 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto l'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 143/1998, il quale prevede che, entro il 30 giugno di ciascun anno, il CIPE, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, deliberi il piano previsionale dei fabbisogni finanziari per l'anno successivo del Fondo per il sostegno dei crediti all'esportazione e degli investimenti all'estero di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295;

Viste le Convenzioni stipulate, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 143/1998, tra il Ministero del commercio con l'estero e la Simest S.p.a. per la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo, di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, alla legge 24 aprile 1990, n. 100, all'art. 14 della legge 3 ottobre 1991, n. 317, al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, in legge 29 luglio 1981, n. 394 e, infine, alla legge 20 ottobre 1990, n. 304;

Visto l'art. 3 di ambedue le Convenzioni citate, che attribuisce alla Simest S.p.a., nell'ambito della predetta attività di gestione, il compito di predisporre il progetto di piano previsionale dei fabbisogni finanziari per l'anno successivo;

Tenuto conto che il Comitato agevolazioni presso la Simest S.p.a. ha approvato, nella seduta tenutasi il 31 maggio 2004, i piani previsionali dei fabbisogni finanziari per l'anno 2005 del Fondo per il sostegno dei crediti all'esportazione e degli investimenti all'estero di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295 e del Fondo rotativo di cui alla legge 29 luglio 1981, n. 394;

Considerato che le previsioni della Simest S.p.a. circa il volume di attività derivante dall'applicazione delle leggi numeri 100/1990, 19/1991 e del capo II del decreto legislativo n. 143/1998 rendono necessari, per assicurare la piena operatività del Fondo di cui alla legge n. 295/1973 summenzionata, stanziamenti di competenza, aggiuntivi alle risorse attualmente impegnabili, pari a 36 milioni di euro nel 2005, 228 milioni di euro nel 2006 e 263 milioni di euro nel 2007, assieme alla conservazione integrale degli stanziamenti di 25,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e di 206,6 milioni di euro per l'anno 2007 e successivi già indicati dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), tabella F;

Considerato che le previsioni della Simest S.p.a. circa il volume di attività relative agli interventi del Fondo *ex lege* n. 394/1981 citata rendono necessaria la conservazione integrale dello stanziamento disposto dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), pari a 102 milioni di euro per il 2005, e riportato nella tabella F della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004);

Vista la proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

Delibera:

Art. 1.

Il piano previsionale dei fabbisogni finanziari per il 2005 del Fondo per il sostegno dei crediti all'esportazione e degli investimenti all'estero di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295 e approvato così come indicato nel documento allegato, dal quale risulta la necessità, per il 2005, di uno stanziamento complessivo - aggiuntivo rispetto a quelli già disposti in precedenza - di 527 milioni di euro, ripartito nei seguenti termini: 36 milioni di euro nel 2005, 228 milioni di euro nel 2006 e 263 milioni di euro nel 2007.

La piena operatività del Fondo di cui trattasi presuppone, inoltre, l'integrale mantenimento delle assegnazioni di fondi già autorizzate negli anni precedenti, pari a 25,8 milioni di euro per il 2005, 25,8 milioni di euro per il 2006 e 206,6 milioni di euro per il 2007 e anni successivi, previste dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), tabella F (Ministero dell'economia e delle finanze/Centro di responsabilità: Tesoro - UPB 1.2.3.4. Fondo da ripartire per gli investimenti per il settore degli incentivi alle imprese - capitolo 7005/p).

Art. 2.

Il piano previsionale dei fabbisogni finanziari per il 2005 del Fondo rotativo, di cui all'art. 2 della legge 29 luglio 1981, n. 394, è approvato così come indicato nel documento allegato, dal quale non emerge la necessità, per il 2005, di stanziamenti aggiuntivi rispetto a quelli già disposti in precedenza.

La piena operatività del Fondo di cui trattasi presuppone, tuttavia, l'integrale mantenimento dell'assegnazione di fondi già autorizzata dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), pari a 102 milioni di euro per il 2005 - Ministero dell'economia e delle finanze/Centro di responsabilità: Tesoro - UPB 3.2.3.33/Sostegno finanziario al sistema produttivo/capitolo 7301 - e prevista nella tabella F della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004).

Art. 3.

I nuovi stanziamenti sopra indicati hanno natura di rifinanziamento per il triennio 2005-2007 e, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, da definire con i documenti di bilancio per il triennio anzidetto, verranno inseriti nella legge finanziaria per il 2005, tabella D.

Roma, 30 giugno 2004

Il Ministro: MARZANO

Il Segretario: DI STASI

Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 291

04A10045

DELIBERAZIONE 30 giugno 2004.

Piano previsionale degli impegni assicurativi della società per i servizi assicurativi del commercio estero (Sace S.p.a.) per il 2005.

LA V COMMISSIONE PERMANENTE DEL CIPE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante disposizioni in materia di commercio estero e, in particolare, l'art. 24, comma 1, che costituisce presso il CIPE una commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante, tra l'altro, norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione dei Ministeri e, in particolare, gli articoli 23 e 27 concernenti rispettivamente l'istituzione e le attribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 33 del decreto legislativo n. 300/1999 sopra citato concernente le attribuzioni del Ministero per le politiche agricole e forestali;

Vista la delibera n. 63 del 9 luglio 1998 con la quale il CIPE ha adeguato il proprio regolamento interno alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

Vista la delibera n. 79 del 5 agosto 1998 con la quale il CIPE ha istituito e regolamentato le commissioni previste dalla delibera del 9 luglio 1998 summenzionata;

Vista la delibera n. 25 del 12 marzo 2002 con cui il CIPE ha modificato alcune disposizioni del regolamento interno di funzionamento della V Commissione, approvato con delibera n. 51 del 21 aprile 1999, alla luce dei cambiamenti intervenuti nella composizione della Commissione stessa, per effetto degli anzidetti articoli 23, 27 e 33 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2004, ha trasformato l'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero in società per azioni, con la denominazione di Sace S.p.a. - Servizi assicurativi del commercio estero;

Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 143/1998, che prevede che, entro il 30 giugno di ciascun anno, il CIPE, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, deliberi il piano previsionale degli impegni assicurativi assumibili dalla Sace;

Preso atto del piano previsionale degli impegni assumibili nell'anno 2005, elaborato dalla Sace S.p.a., sulla base del piano industriale 2004-2006, approvato dal Consiglio di amministrazione della menzionata società il 18 maggio 2004, nonché delle esigenze di internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale, delle correnti di esportazione, della rischiosità dei mercati e della relativa incidenza sul bilancio dello Stato;

Vista la proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

Delibera

di indicare - ai fini della definizione, nella legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 2005, dei limiti globali degli impegni, assistiti dalla garanzia dello Stato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 143/1998, assumibili nel 2005 stesso - in 5.000 milioni di euro il plafond rotativo concernente le garanzie di durata fino a ventiquattro mesi e in 7.000 milioni di euro il plafond relativo alle garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi; ritenendo detti limiti congrui in base al piano previsionale elaborato dalla Sace S.p.a., citato nelle premesse.

È altresì indicato nel 10 per cento di ciascuno dei predetti limiti la quota massima delle garanzie che la Sace S.p.a. è autorizzata a rilasciare per il 2005.

Roma, 30 giugno 2004

Il Ministro: MARZANO

Il Segretario: DI STASI

Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 2004
Ufficio di controllo Atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 292

04A10046

DELIBERAZIONE 30 giugno 2004.

Elenco dei Paesi ammessi a beneficiare nel 2004 dei contributi previsti dalla legge n. 212/1992, e successive modificazioni.

LA V COMMISSIONE PERMANENTE DEL CIPE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143; recante disposizioni in materia di commercio estero e, in particolare, l'art. 24, comma 1, che costituisce presso il CIPE una commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante, tra l'altro, norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione dei Ministeri e, in particolare, gli articoli 23 e 27 concernenti rispettivamente l'istituzione e le attribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 33 del decreto legislativo n. 300/1999 sopra citato concernente le attribuzioni del Ministero per le politiche agricole e forestali;

Vista la delibera n. 63 del 9 luglio 1998 con la quale il CIPE ha adeguato il proprio regolamento interno alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

Vista la delibera n. 79 del 5 agosto 1998 con la quale il CIPE ha istituito e regolamentato le commissioni previste dalla predetta delibera del 9 luglio 1998;

Vista la delibera n. 25 del 12 marzo 2002 con cui il CIPE ha modificato alcune disposizioni del regolamento interno di funzionamento della V Commissione, approvato con delibera n. 51 del 21 aprile 1999, alla luce dei cambiamenti intervenuti nella composizione della Commissione stessa per effetto degli anzidetti articoli 23, 27 e 33 del decreto legislativo n. 300/1999;

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 212, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale;

Visto l'art. 22, comma 2, del decreto legislativo n. 143/1998 citato, il quale, nel modificare l'art. 1 della legge n. 212/1992 summenzionata, ha demandato al CIPE il compito di individuare annualmente, con apposita delibera, i Paesi ammessi a beneficiare dei contributi erogabili ai sensi della predetta legge;

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171 - così come modificato dal decreto ministeriale 13 maggio 2003, n. 176 - con cui è stato approvato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi finanziari a fronte di progetti di collaborazione con i Paesi di cui all'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 212»;

Visto, in particolare, l'art. 7-*bis* del decreto ministeriale n. 171/2001 summenzionato, il quale prevede che il Ministero delle attività produttive può far ricorso alla graduatoria approvata nell'anno precedente, per i Paesi ivi contemplati, al fine di concedere fmanziamenti a domande positivamente valutate ma per le quali non è stata disposta la concessione del contributo, a causa di disponibilità finanziarie inferiori all'importo dei contributi complessivamente richiesti;

Su proposta del Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero delle attività produttive;

Delibera:

Nel corso del 2004 sono ammessi a beneficiare dei contributi previsti dalla legge 26 febbraio 1992, n. 212, e successive modificazioni, i seguenti Paesi: Albania, Algeria, Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Egitto, Federazione Russa, Georgia, Giordania, Kazakistan, Kirghistan, Libano, Libia, Macedonia, Marocco, Moldova, Romania, Serbia e Montenegro, Siria, Tagikistan, Territori Palestinesi, Tunisia, Turchia, Ucraina, e Uzbechistan.

Ciascuna amministrazione competente nell'attuazione della legge summenzionata definirà i Paesi prioritari per propri interventi tra quelli elencati nel paragrafo precedente.

Roma, 30 giugno 2004

Il Ministro: MARZANO

Il Segretario: DI STASI

Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 293

04A10047

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 9 settembre 2004.

Aggiornamento per il periodo 1° ottobre 2004-30 settembre 2005 del corrispettivo medio unitario CP*e* delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 4 dicembre 2003, n. 138/03. (Deliberazione n. 154/04).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 9 settembre 2004,

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 2001, n. 120/01 e successive modifiche e integrazioni;

la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02;

la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/2003) e sue successive modifiche e integrazioni;

la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2004, n. 113/04 (di seguito: deliberazione n. 113/2004).

Considerato che:

l'art. 6, comma 2, della deliberazione n. 138/03 dispone che il corrispettivo medio unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale relativo ai conferimenti nei punti di entrata della rete nazionale di gasdotti CP*e* sia aggiornato dall'Autorità con riferimento alle tariffe di trasporto determinate ai sensi dei propri provvedimenti;

con la deliberazione n. 113/04, l'Autorità ha approvato le tariffe di trasporto per l'anno termico 2004/2005.

Ritenuto che sia necessario aggiornare il corrispettivo medio unitario CP*e* relativamente al periodo 1° ottobre 2004 - 30 settembre 2005;

Delibera

di stabilire che, per il periodo 1° ottobre 2004 - 30 settembre 2005, il valore del corrispettivo medio unitario CP*e* delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale, di cui all'art. 6, comma 2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 4 dicembre 2003, n. 138/03, sia pari a 0,965057 euro/a/Smc/g;

di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dal 1° ottobre 2004.

Milano, 9 settembre 2004

Il presidente: ORTIS

04A09958

DELIBERAZIONE 15 settembre 2004.

Nomina del presidente e dei componenti del Comitato di gestione e del collegio dei revisori della Cassa conguaglio per il settore elettrico. (Deliberazione n. 164/04).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 15 settembre 2004,

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 396;

il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98 e, in particolare l'art. 2;

la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

la legge 25 novembre 1971, n. 1041;

la legge 29 ottobre 1984, n. 720;

il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e, in particolare, l'art. 1;

la legge 23 dicembre 1993, n. 559 e, in particolare, l'art. 24;

la legge 14 novembre 1995, n. 481, e, in particolare, l'art. 3, commi 1 e 6;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 ottobre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 263 del 9 novembre 1999;

il provvedimento del comitato interministeriale dei prezzi 6 aprile 1984, n. 13, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 108 del 18 aprile 1984, e successive modifiche ed integrazioni.

Viste:

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 21 maggio 1998, n. 47/98;

la deliberazione dell'Autorità 8 giugno 1999, n. 83/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 6 luglio 1999;

la deliberazione dell'Autorità 9 marzo 2000, n. 53/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 90 del 17 aprile 2000;

la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2000, n. 194/00 (di seguito: deliberazione n. 194/01) e, in particolare, gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 257 del 3 novembre 2000;

la deliberazione dell'Autorità 20 febbraio 2001, n. 19/01;

la deliberazione dell'Autorità 9 aprile 2001, n. 85/01;

la deliberazione dell'Autorità 21 maggio 2004, n. 75/04 (di seguito: deliberazione n. 75/04), con la quale l'Autorità ha deciso di sottoporre al Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini dell'acquisizione della necessaria intesa, le proprie determinazioni in ordine alla nomina del presidente e dei componenti del comitato di gestione e del collegio dei revisori della cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: cassa conguaglio).

Considerato che:

ai sensi dell'art. 4, comma 4.1, della deliberazione n. 194/00, il comitato di gestione della cassa conguaglio è composto dal presidente e da altri due componenti;

ai sensi dell'art. 5, comma 5.1, della deliberazione n. 194/00, il collegio dei revisori della cassa conguaglio è composto da tre componenti effettivi e due componenti supplenti e il Ministro del tesoro nomina il presidente del medesimo collegio scegliendolo tra i componenti effettivi;

ai sensi dell'art. 6, comma 6.2, della deliberazione n. 194/00, i componenti del collegio dei revisori sono scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

Considerato che il Ministro dell'economia e delle finanze:

con nota in data 13 aprile 2004, prot. n. 0045572 (prot. Autorità 10172 del 19 aprile 2004) ha indicato, quale presidente del collegio dei revisori della cassa conguaglio il dott. Raffaele Di Caprio.

con nota in data 7 settembre 2004, prot. n. 19316 (prot. Autorità 19460 del 10 settembre 2004) ha rilasciato la prevista intesa alle nomine dei componenti degli organi collegiali della cassa conguaglio come decise dall'Autorità con la deliberazione n. 75/04;

Delibera:

1) di nominare il presidente e i componenti del comitato di gestione, nonché il presidente e i componenti ordinari e supplenti del collegio dei revisori della cassa conguaglio, nelle persone di:

presidente del comitato di gestione: prof. avv. Cesare San Mauro;

componenti del comitato di gestione; gen. prof. Salvatore D'Amato, dott.ssa Rosaria Fausta Romano;

presidente del collegio dei revisori: dott. Raffaele Di Caprio;

componenti effettivi del collegio dei revisori: prof. Maurizio Paternò, dott. Giancarlo Bravi;

componenti supplenti collegio dei revisori: dott.ssa Simonetta Moleti e dott.ssa Laura Vecchi.

2) di stabilire che le nomine di cui al punto precedente abbiano effetto dal 1° ottobre 2004 e, se successiva, per ciascuno dei soggetti di cui al punto 1, dalla data di accettazione;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);

4) di dare mandato al presidente per le azioni a seguire.

Milano, 15 settembre 2004

Il presidente: ORTIS

04A09959

DELIBERAZIONE 22 settembre 2004.

Determinazione delle quantità di energia elettrica e di gas naturale distribuite sul territorio nazionale e autocertificazione delle quantità di energia elettrica e di gas naturale distribuite dalle imprese ai fini di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004. (Deliberazione n. 167/04).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 settembre 2004,

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 431/95;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);

i decreti ministeriali 24 aprile 2001;

il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di

energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» (di seguito: decreto ministeriale elettrico);

il decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164» (di seguito: decreto ministeriale gas);

la legge 23 agosto 2004, n. 239.

Visti:

la deliberazione 11 luglio 2001, n. 156/01;

la deliberazione 11 luglio 2001, n. 157/01;

il documento per la consultazione 4 aprile 2002 (di seguito: documento per la consultazione 4 aprile 2002);

la deliberazione 27 dicembre 2002, n. 233/02 (di seguito: deliberazione n. 233/02);

la deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03 (di seguito: deliberazione n. 103/03).

Considerato che:

l'art. 3, comma 1 del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 determina gli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

l'art. 3, comma 1 del decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 determina gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

l'art. 4, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 stabilisce che, fino all'emanazione dei decreti del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la conferenza unificata, di cui al secondo capoverso del medesimo articolo, sono soggetti agli obblighi di cui ai medesimi decreti rispettivamente i distributori di energia elettrica e i distributori di gas naturale che fornivano non meno di 100.000 clienti finali alla data del 31 dicembre 2001;

l'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 prevede che la quota degli obiettivi di cui all'art. 3, comma 1, del medesimo decreto, che deve essere conseguita dal singolo distributore, è determinata dal rapporto tra l'energia elettrica distribuita dal medesimo distributore ai clienti finali connessi alla propria rete, e da esso autocertificata, e l'energia elettrica complessivamente distribuita sul territorio nazionale, determinata e comunicata annualmente dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas entrambe conteggiate nell'anno precedente all'ultimo trascorso;

l'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 prevede che la quota degli obiettivi di cui all'art. 3, comma 1, del medesimo decreto, che deve essere conseguita dalla singola impresa di distribuzione è determinata dal rapporto tra la quantità di gas naturale distribuita dalla medesima impresa ai clienti finali connessi alla sua rete, e da essa autocertificata, e la quantità di gas naturale distribuita sul territorio nazionale, determinata e comunicata annualmente dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entrambe conteggiate nell'anno precedente all'ultimo trascorso ed espresse in GJ.

Considerato altresì che:

l'art. 14, comma 2, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 stabilisce che sono fatti salvi i procedimenti avviati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, quelli in corso e i provvedimenti emanati dalla medesima Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dei decreti ministeriali 24 aprile 2001;

con deliberazione n. 233/02 l'Autorità ha richiesto ai distributori di energia elettrica e di gas naturale che servivano più di 100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001 di autocertificare il numero di clienti finali serviti al 31 dicembre 2001 e il quantitativo di energia elettrica e di gas naturale distribuito mente a partire dall'anno 2000 come definito dai decreti ministeriali 24 aprile 2001;

a seguito delle informazioni e dei dati raccolti in applicazione della deliberazione n. 233/02 dispone delle autodichiarazioni relative al gas naturale distribuito nell'anno 2003 dalle imprese di distribuzione che servivano almeno 100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001;

l'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 stabilisce che per energia elettrica complessivamente distribuita sul territorio nazionale si intende la somma dell'energia elettrica trasportata ai clienti finali, a tutti i livelli di tensione, da tutti i soggetti aventi diritto ad esercitare l'attività di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ivi inclusi gli autoconsumi dei medesimi soggetti;

l'art. 2, comma 5, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 stabilisce che per energia elettrica distribuita da un distributore si intende l'energia elettrica trasportata a tutti i livelli di tensione ai clienti finali connessi alla rete dello stesso distributore, avente diritto ad esercitare l'attività di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ivi inclusi gli autoconsumi del distributore medesimo;

che l'art. 11, commi 2 e 4, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 prevede che l'Autorità verifichi annualmente il conseguimento da parte dei distributori degli obiettivi specifici annuali a ciascuno di essi assegnati ai sensi dei medesimi decreti e commini sanzioni in caso di inadempienza a tali obiettivi;

che l'art. 13, comma 6, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 prevede che il 50% delle risorse di cui al comma 1 del medesimo articolo è destinato, previo parere favorevole del Ministero delle attività produttive e del Ministero dell'ambiente, alla copertura dei costi di un programma di campagne informative e di sensibi-

lizzazione degli utenti finali, eseguite dalle imprese di distribuzione nel periodo 1º gennaio 2004 - 31 dicembre 2005 e che la ripartizione delle risorse tra le imprese di distribuzione tiene conto dell'obiettivo di ciascuna di esse, di cui all'art. 3, comma 4 del medesimo decreto;

che l'art. 13, comma 8, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta gli opportuni provvedimenti affinché la cassa conguaglio per il settore elettrico possa provvedere alla esecuzione delle attività ad essa assegnate dal medesimo articolo.

Ritenuto che sia opportuno:

prescrivere ai distributori di energia elettrica soggetti agli obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 di autocertificare annualmente, a partire dall'anno 2004, la quantità di energia elettrica da essi distribuita nell'anno precedente, come definita dai medesimi decreti ministeriali, disaggregata per regione e provincia autonoma;

prescrivere ai distributori di gas naturale soggetti agli obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 di autocertificare annualmente, a partire dall'anno 2005, la quantità di gas naturale distribuita ai clienti finali connessi alla propria rete nell'anno precedente, coi medesimi decreti ministeriali, disaggregata per regione e provincia autonoma;

prescrivere alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. di trasmettere annualmente all'Autorità, a partire dall'anno 2004, i dati consuntivi relativi all'energia elettrica complessivamente distribuita sul territorio nazionale nell'anno precedente, come definita dai medesimi decreti ministeriali, disaggregati per regione e provincia autonoma;

prescrivere alle imprese di trasporto che hanno impianti di distribuzione interconnessi con le proprie reti di trasmettere annualmente all'Autorità, a partire dall'anno 2004, i dati consuntivi relativi alla quantità di gas naturale complessivamente distribuita sul territorio nazionale nell'anno precedente, disaggregati per regione e provincia autonoma;

Delibera:

Di approvare il seguente provvedimento:

Art. 1.

Definizioni

1.1. Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 e inoltre le seguenti:

a) Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;

b) autoconsumi dei distributori di energia elettrica sono i consumi dei distributori diversi dagli usi propri della distribuzione di energia elettrica;

c) decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 è il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 205, del 1º settembre 2004, recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79»;

d) decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 è il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 205, del 1º settembre 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti innovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164»;

e) gestore della rete di trasmissione nazionale è il soggetto di cui all'art. 3, del decreto legislativo n. 79/1999, concessionario delle attività di trasmissione e di dispacciamento;

f) impianto di distribuzione è una rete di gasdotti locali, integrati funzionalmente, per mezzo dei quali è esercitata l'attività di distribuzione; l'impianto di distribuzione è costituito dall'insieme di punti di consegna o di interconnessione della rete di gasdotti locali, dalla stessa rete, dai gruppi di riduzione e/o dai gruppi di riduzione finale, dagli impianti di derivazione di utenza fino ai punti di riconsegna o di interconnessione e dai gruppi di misura;

g) obiettivi quantitativi nazionali sono gli obiettivi annuali di efficienza energetica negli usi finali di cui all'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 e gli obiettivi di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale gas 20 luglio 2004;

h) obiettivo specifico è la quota degli obiettivi quantitativi nazionali di cui alla lettera *g)* che deve essere conseguita rispettivamente dai singoli distributori di energia elettrica e dalle singole imprese di distribuzione di gas naturale;

i) punto di consegna dell'impianto di distribuzione, o punto di consegna, è il punto coincidente con il punto di riconsegna della rete di trasporto, dove l'utente rende direttamente o indirettamente disponibile all'impresa di distribuzione il gas naturale direttamente o indirettamente fornito da utenti del servizio di trasporto;

j) punto di riconsegna dell'impianto di distribuzione, o punto di riconsegna, è il punto di confine tra l'impianto di distribuzione e l'impianto del cliente finale, dove l'impresa di distribuzione riconsegna il gas naturale all'utente per la fornitura al cliente finale;

k) reti di distribuzione di energia elettrica sono le reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale;

l) reti con obbligo di connessione di terzi sono:

i. le reti i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, e dall'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, ivi incluse le reti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto 25 giugno 1999;

ii. le piccole reti isolate di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 79/1999;

iii. le reti elettriche che, alla data dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, erano gestite da soggetti diversi dalle imprese distributrici ed alle cui infrastrutture erano connessi soggetti diversi dal gestore delle medesime;

iv. la rete interna d'utenza di proprietà della società Ferrovie dello Stato S.p.a. non facente parte della rete di trasmissione nazionale, su cui grava l'obbligo di connessione di terzi ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto 25 giugno 1999;

m) rete di trasmissione nazionale è la rete elettrica di trasmissione nazionale come individuata dal decreto 25 giugno 1999 ed integrata a seguito dei successivi interventi di sviluppo deliberati dal gestore della rete di trasmissione nazionale;

n) usi propri della distribuzione di energia elettrica sono i consumi di energia elettrica dell'impresa distributrice, direttamente connessi all'erogazione del servizio di trasporto su reti di distribuzione.

Art. 2.

Campo di applicazione

2.1. Fino all'emanazione dei decreti di cui al secondo capoverso dell'art. 4 comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, sono soggetti alle disposizioni della presente deliberazione i distributori di energia elettrica e le imprese di distribuzione di gas naturale che fornivano non meno di 100.000 clienti finali alla data del 31 dicembre 2001 (Allegato 1).

Art. 3.

Autocertificazione delle quantità di energia elettrica e di gas naturale distribuite dai singoli distributori soggetti agli obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004.

3.1. Ai fini della determinazione degli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a loro carico ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 i distributori di energia elettrica di cui all'art. 2, comma 2.1., della presente deliberazione trasmettono all'Autorità, entro il 15 ottobre di ogni anno, a partire dall'anno 2004 (di seguito: anno t), l'autocertificazione della quantità di energia elettrica trasportata nell'anno precedente (anno t-1), a tutti i livelli di tensione, ai clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione, ivi inclusi i propri autoconsumi, disaggregata per regione e provincia autonoma, utilizzando la tabella 1 allegata.

3.2. Ai fini della determinazione degli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a loro carico ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale gas 20 luglio 2004, le imprese di distribuzione di gas naturale di cui all'art. 2, comma 2.1., della presente deliberazione trasmettono all'Autorità, entro il 15 ottobre di ogni anno a partire dall'anno 2005 (di seguito: anno t) l'autocertificazione della quantità di gas naturale trasportata attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti nell'anno precedente (anno t-1), disaggregata per regione e provincia autonoma, utilizzando la tabella 2 allegata.

Art. 4.

Determinazione delle quantità di energia elettrica e di gas naturale distribuite sul territorio nazionale

4.1. Ai fini della determinazione degli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei distributori soggetti agli obblighi di cui al decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004, entro il 15 ottobre di ogni anno a partire dall'anno 2004 (anno t), il Gestore della rete di trasmissione nazionale trasmette all'Autorità i dati consuntivi relativi alla quantità di energia elettrica complessivamente trasportata nell'anno precedente (anno t-1), ai clienti finali, a tutti i livelli di tensione, da tutti i soggetti aventi diritto ad esercitare l'attività di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ivi inclusi gli autoconsumi dei medesimi soggetti; i dati dovranno essere disaggregati per regione e provincia autonoma.

4.2. Ai fini della determinazione degli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico delle imprese di distribuzione soggette agli obblighi di cui al decreto ministeriale gas 20 luglio 2004, entro il 15 ottobre di ogni anno a partire dall'anno 2004 (anno t), le imprese di trasporto che hanno impianti di distribuzione interconnessi con le proprie reti trasmettono all'Autorità i dati relativi alla quantità di gas naturale transitata presso i punti di interconnessione nell'anno precedente t (anno t-1), disaggregata per regione e provincia autonoma ed espressa sia in volume sia in energia (GJ).

Art. 5.

Disposizioni finali

5.1. Il presente provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nel sito internet.

Di abrogare la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2002, n. 233/02.

Milano, 22 settembre 2004

Il presidente: ORTIS

ALLEGATO 1

In base alle autodichiarazioni ricevute in applicazione della deliberazione n. 233/02, alla data di emanazione della presente deliberazione sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, commi 1 e 2, della medesima i seguenti soggetti:

- distributori elettrici:
  - AC.E.GA.S S.p.a, Trieste
  - Azienda Energetica S.p.a., Bolzano
  - AEM Distribuzione Energia Elettrica S.p.a, Milano
  - AEM Torino Distribuzione S.p.a., Torino
  - AMPS S.p.a., Parma
  - ASM Brescia S.p.a., Brescia
  - ACEA Distribuzione S.p.a, Roma
  - Deval S.p.a., Aosta
  - Enel Distribuzione S.p.a., Roma
  - Meta S.p.a, Modena

- imprese di distribuzione di gas naturale:
  - AC.E.GA.S. S.p.a., Trieste
  - AEM Distribuzione Gas e Calore S.p.a, Milano
  - AGAC S.p.a., Reggio Emilia
  - A.G.E.S. S.p.a., Pisa
  - AGSM Rete Gas S.r.l., Verona
  - A.M.Gas S.p.a., Bari
  - AMG Energia S.p.a., Palermo
  - AMGA, Azienda Mediterranea Gas e Acqua S.p.a., Genova
  - AMPS S.p.a., Parma
  - A.P.S., Azienda Padova Servizi S.p.a., Padova
  - ASCO Piave S.p.a., Pieve di Soligo (Treviso)
  - ASM Brescia S.p.a., Brescia
  - Azienda Energia e Servizi S.p.a, Torino
  - Camuzzi Gazometri S.p.a., Milano
  - Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col Gas S.p.a., Napoli
  - Consiag Reti S.r.l., Prato
  - Enel Distribuzione Gas S.p.a., Milano
  - FiorentinaGas S.p.a., Firenze
  - HERA S.p.a. Bologna
  - Italcogim Reti S.p.a., Milano
  - Italgas S.p.a., Torino
  - META Rete Gas S.r.l., Modena
  - SGR Reti S.p.a., Rimini
  - Siciliana Gas S.p.a, Palermo

TABELLA 1

Autocertificazione per le imprese di distribuzione dell'energia elettrica

Anno di riferimento	

QUADRO 1 - DATI ESERCENTE

L'esercente riporta la propria denominazione (ditta, ragione sociale, denominazione sociale) e indica il proprio codice fiscale.

1.1 - DENOMINAZIONE	
1.2 - CODICE FISCALE	

QUADRO 3 - AUTOCERTIFICAZIONE DELLE QUANTITA' DISTRIBUITE

L'esercente riporta i quantitativi di energia elettrica distribuiti nell'anno di riferimento

	GWh
Totale	
di cui in:	
Abruzzo	
Basilicata	
Calabria	
Campania	
Emilia Romagna	
Friuli Venezia Giulia	
Lazio	
Liguria	
Lombardia	
Marche	
Molise	
Piemonte	
Puglia	
Sardegna	
Sicilia	
Toscana	
Trentino Alto Adige	
Umbria	
Valle d'Aosta	
Veneto	
Provincia Autonoma di Trento	
Provincia autonoma di Bolzano	

Nota: per quantità di energia elettrica distribuita si intende l'energia elettrica distribuita a tutti i livelli di tensione ai clienti finali connessi alla rete del distributore, ivi inclusi gli autoconsumi del medesimo distributore come definiti dall'art. 1, comma 1, lettera *b)* del presente provvedimento.

TABELLA 2

Autocertificazione per le imprese di distribuzione del gas naturale

Anno di riferimento	

QUADRO 1 - DATI ESERCENTE

L'esercente riporta la propria denominazione (ditta, ragione sociale, denominazione sociale) e indica il proprio codice fiscale.

1.1 - DENOMINAZIONE	
1.2 - CODICE FISCALE	

QUADRO 3 - AUTOCERTIFICAZIONE DELLE QUANTITA' DISTRIBUITE

L'esercente riporta i quantitativi di gas naturale distribuiti nell'anno di riferimento

	GJ
Totale	
di cui in:	
Abruzzo	
Basilicata	
Calabria	
Campania	
Emilia Romagna	
Friuli Venezia Giulia	
Lazio	
Liguria	
Lombardia	
Marche	
Molise	
Piemonte	
Puglia	
Sardegna	
Sicilia	
Toscana	
Trentino Alto Adige	
Umbria	
Valle d'Aosta	
Veneto	
Provincia autonoma di Trento	
Provincia autonoma di Bolzano	

Nota:

Per quantità di gas naturale distribuito si intende il gas naturale distribuito dagli esercenti attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti;

Per la conversione dei mc di gas naturale distribuito in GJ si richiede di usare un valore convenzionale per il potere calorifico superiore pari a 38,52 Mj/mc.

04A09960

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 29 settembre 2004.

Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS. (Deliberazione n. 320/04/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione di Consiglio del 29 settembre 2004;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, di recepimento delle direttive 2002/19/CE (direttiva accesso), 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), 2002/21/CE (direttiva quadro), 2002/22/CE (direttiva servizio universale), recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 del 15 settembre 2003 e, in particolare, gli articoli 8, 10, 11, 12, 13, 17, 18 e 19;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116;

Vista la determinazione n. 1/04 del 27 maggio 2004, recante «Disposizioni organizzative relative all'attività istruttoria di cui alla delibera 118/04/CONS» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 giugno 2004, n. 132, e la successiva determinazione n. 2/04;

Considerata la complessità delle procedure previste dal nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche e la necessità di disporre di un periodo ulteriore rispetto a quello stabilito dalla delibera n. 118/04/CONS, al fine di completare gli adempimenti inerenti ai procedimenti in corso;

Udita la relazione del presidente;

Delibera:

Art. 1.

Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori relativi alle analisi di mercato

1. Il termine di conclusione dei procedimenti istruttori di cui all'art. 1, comma 3, della delibera n. 118/04/CONS è prorogato di novanta giorni.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 29 settembre 2004

Il presidente: CHELI

04A09835

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 8 ottobre 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2315
Yen giapponese	136,05
Corona danese	7,4399
Lira Sterlina	0,68910
Corona svedese	9,0680
Franco svizzero	1,5529
Corona islandese	87,48
Corona norvegese	8,3000
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,57600
Corona ceca	31,360
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	246,18
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6649
Lira maltese	0,4289
Zloty polacco	4,3310
Leu romeno	41050
Tallero sloveno	239,9200
Corona slovacca	40,025
Lira turca	1845500
Dollaro australiano	1,6944
Dollaro canadese	1,5475
Dollaro di Hong Kong	9,5937
Dollaro neozelandese	1,8193
Dollaro di Singapore	2,0769
Won sudcoreano	1413,76
Rand sudafricano	8,1603

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A10059

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tilosina 15% + Clortetraciclina 12,5% Ceva Vetem S.p.a.».

Estratto decreto n. 104 del 23 settembre 2004

Medicinale veterinario prefabbricato TILOSINA 15% + CLORTETRACICLINA 12,5% CEVA VETEM S.P.A, (ex integratore medicato Tilclor).

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.a. con sede legale e fiscale in Agrate Brianza (Milano), via Colleoni,15, codice fiscale n. 09032600158.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Cavriago (Reggio-Emilia), via Leopardi, 2 e presso le Officine VETEM S.p.a. di Porto Empedocle (Agrigento) - U.C.L. S.p.a. di Brescia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 102699016;
sacchetto da 250 g - A.I.C. n. 102699028;
sacco da 1 kg - A.I.C. n. 102699030;
sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102699042.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

Principio attivo:
tilosina tartrato pari a base 150 g;
clortetraciclina cloridrato pari a base 125 g;
eccipienti:
silice colloidale 5 g;
destrosio q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: vitelli da latte.

Indicazioni terapeutiche: vitelli da latte: polmonite da micoplasma e/o pasteurellosi, affezioni complicanti le virosi degli apparati respiratorio e digerente, polmonite enzootica.

Tempo di attesa: vitelli da latte: 12 giorni per le carni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A09665

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Eritromicina 15% Unione Commerciale Lombarda».

Estratto decreto n. 105 del 27 settembre 2004

Medicinale veterinario prefabbricato ERITROMICINA 15% UNIONE COMMERCIALE LOMBARDA, (ex integratore medicato Eritrored).

Titolare A.I.C.: Unione Commerciale Lombarda con sede legale e fiscale in Brescia, via G. Di Vittorio, 36, codice fiscale n. 00807120159.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Brescia, via G. Di Vittorio, 36.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102959018.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo: eritromicina tiocianato pari a base 150 g;
eccipienti: glucosio q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione:

polli da carne (boiler);
galline ovaiole.

Indicazioni terapeutiche:

polli da carne (boiler);
galline ovaiole: micoplasmosi.

Tempo di attesa:

polli da carne (boiler): 5 gg;
galline ovaiole: 5 gg (uova).

Validità: 18 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A09664

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Eritromicina 20% Unione Commerciale Lombarda».

Estratto decreto n. 106 del 27 settembre 2004

Medicinale veterinario prefabbricato ERITROMICINA 20% UNIONE COMMERCIALE LOMBARDA, (ex integratore medicato Soleritro 200).

Titolare A.I.C.: Unione Commerciale Lombarda con sede legale e fiscale in Brescia, via G. DI Vittorio, 36, codice fiscale n. 00807120159.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Brescia, via G. Di Vittorio, 36.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 1 kg - A.I.C. n. 102960010;
sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102960022.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo: eritromicina tiocianato pari a base 200 g;
eccipienti: glucosio q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione:

polli da carne (boiler);
galline ovaiole.

Indicazioni terapeutiche:

polli da carne (boiler);
galline ovaiole: micoplasmosi.

Tempo di attesa:

polli da carne (boiler): 5 gg;
galline ovaiole: 5 gg (uova).

Validità: 18 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A09660

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tilosina 20% Chemifarma S.p.a.».

Estratto decreto n. 107 del 27 settembre 2004

Medicinale veterinario prefabbricato TILOSINA 20% CHIMIFARMA S.p.a., (ex integratore medicato Tilosina 20% PREMIX).

Titolare A.I.C.: Chemifarma S.p.a. con sede legale e fiscale in Forlì (Cuneo), via Don Eugenio Servadei, 16, codice fiscale n. 00659370407;

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Forlì, via Don Eugenio Servadei, 16.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 103419014;
sacco da 5 kg - A.I.C. n. 103419029;
busta da 100 g - A.I.C. n. 103419038.

Composizione: 1 g di prodotto contengono:

principio attivo: tilosina 200 mg;
eccipienti:
silice colloidale 30 mg;
destrosio, 1 g.

Specie di destinazione:

vitelli da latte;
suini;
polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano).

Indicazioni terapeutiche:

vitelli da latte: polmonite da micoplasma e/o pasteurella multocida;

suini: enterite necrotica, polmonite enzootica;

polli da carne escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): malattia cronica respiratoria.

Tempi di attesa:

vitelli da latte: 12 giorni;

suini e polli da carne escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): 8 giorni;

Validità: 12 mesi;

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A09661

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Amprolium 12% liquido Adisseo Filozoo S.r.l.».

Estratto decreto n. 109 del 28 settembre 2004

Medicinale veterinario prefabbricato AMPROLIUM 12% LIQUIDO ADISSEO FILOZOO S.R.L., (ex integratore medicato COPRAL 120).

Titolare A.I.C.: Adisseo Filozoo S.r.l. con sede legale e fiscale in Carpi (Modena) (CN), Viale del Commercio, 28/30, codice fiscale n. 02770840367.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in CARPI (Modena), viale del Commercio, 28/30.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: tanica da 5 L - A.I.C. n. 102529017.

Composizione: 1 kg di prodotto contiene:

principio attivo: amprolium 120 g;

eccipienti: acqua demineralizzata q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: broiler e galline ovaiole;

Indicazioni terapeutiche: broiler e galline ovaiole: coccidiosi.

Tempo di attesa:

broiler: 3 giorni per le carni;

galline ovaiole: 10 giorni per le uova e 3 giorni per le carni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A09662

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tiamulina 45% Novartis Animal Health S.p.a.».

Estratto decreto n. 110 del 28 settembre 2004

Medicinale veterinario prefabbricato TIAMULINA 45% NOVARTIS ANIMAL HEALTH S.P.A., (ex integratore medicato Dynamutilin 450).

Titolare A.I.C.: Novartis Animal Health S.p.a. con sede legale e fiscale in Origgio (Varese) (CN), SS n. 233 km 20,5 codice fiscale n. 02384400129.

Produttore: la società Novartis Pharma Stein A.G. nello stabilimento sito in Svizzera.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 1 kg - A.I.C. n. 102681018;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102681020.

Composizione: 1 g di prodotto contengono:

principio attivo: tiamulina (da tiamulina idrogeno fumarato) 450 mg;

eccipienti: destrosio q.b. a 1 g.

Specie di destinazione:

suini, broilers ((escluse galline che producono uova destinate al consumo umano).

Indicazioni terapeutiche:

suini: micoplasmosi, enterite necrotica superficiale, polmonite enzootica;

polli da carne (broilers) (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): micoplasmosi, malattia cronica respiratoria.

Tempo di attesa:

suini: 10 gg;

polli da carne (broilers) (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): 5 gg.

Validità: 36 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A09663

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Noroclav 50 mg e 250 mg»

Estratto decreto n. 108 del 27 settembre 2004
Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0195/001/002

Specialità medicinale per uso veterinario NOROCLAV 50 mg e 250 mg.

Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratoire Ltd Camlough Road Newry (IRL Nord).

Produttore: La società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Norbrook Laboratoire Ltd Station Works Camlough Road Newry (IRL Nord) Co Down BT35 6JP.

Concessionario per la vendita in Italia: VAAS Industria Chimica Farmaceutica S.r.l., via Siena, 268, Capocolle di Bertinoro.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 100 compresse 50 mg - A.I.C. n. 103673012;
flacone da 500 compresse 50 mg - A.I.C. n. 103673024;
2 blister da 10 compresse 50 mg - A.I.C. n. 103673036;
10 blister da 10 compresse 50 mg - A.I.C. n. 103673048;
50 blister da 10 compresse 50 mg - A.I.C. n. 103673051;
flacone da 100 compresse 250 mg - A.I.C. n. 103673063;
flacone da 250 compresse 250 mg - A.I.C. n. 103673075;
4 blister da 5 compresse 250 mg - A.I.C. n. 103673087;
10 blister da 5 compresse 250 mg - A.I.C. n. 103673099;
50 blister da 5 compresse 250 mg - A.I.C. n. 103673101.

Composizione qualitativa e quantitativa:

principi attivi: una compressa da 50 mg contiene:

amoxicillina (come amoxicillina triidrato) 40 mg;

acido clavulanico (come clavulanato di potassio) 10 mg*

una compressa da 250 mg contiene:

amoxicillina (come amoxicillina triidrato) 200 mg;

acido clavulanico (come clavulanato di potassio) 50 mg**;

eccipienti:

colorante Carmoisine Lake (E122)

*surdosaggio di 0,5 mg aggiunto al momento della fabbricazione
** surdosaggio di 2,5 mg aggiunto al momento della fabbricazione.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche:

Noroclav 50 mg e 250 mg è indicato per il trattamento delle seguenti infezioni causate da ceppi batterici, produttori di β-lattamasi, sensibili all'amoxicillina in associazione all'acido clavulanico: infezione della pelle (compreso piodermiti superficiali e profonde) causate da stafilococchi sensibili; infezioni dell'apparato urinario causate da stafilococchi sensibili o da Escherichia coli; infezioni respiratorie causate da stafilococchi sensibili; enteriti causate da ceppi sensibili di Escherichia coli.

Validità:

12 mesi nel blister;

6 mesi nel flacone.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile in copia unica.

Decreto: il presente deòreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana sarà notificato alla ditta interessata.

04A09659

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dell'indicazione geografica tipica dei vini «Emilia» o «dell'Emilia» ed alla proposta del relativo disciplinare di produzione.

IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 164.

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini «Reggiano» e «Colli di Scandiano e di Canossa» di Reggio Emilia, trasmessa dalla regione Emilia-Romagna in data 24 aprile 2003, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia»;

Visto sulla sopracitata richiesta di modifica il parere favorevole della regione Emilia-Romagna, trasmesso in data 3 giugno 2004;

Ha espresso, nella riunione del 23 settembre 2004, presente il funzionario della regione Emilia-Romagna, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

———

ALLEGATO

PROPOSTA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «EMILIA» O «DELL'EMILIA».

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti parzialmente fermentati e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» bianchi, rossi e rosati, devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna.

L'indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Alionza, Ancellotta o Lancellotta, Barbera, Cabernet, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Fortana, Lambrusco, Malvasia di Candia Aromatica, Malvasia bianca, Merlot, Montù, Pignoletto, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling italico, Sangiovese, Sauvignon, Trebbiano è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, come di seguito indicati:

Alionza idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna.

Vitigni: Alionza, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

Ancellotta o Lancellotta.

Vitigni: Ancellotta o Lancellotta nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca nera non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

Barbera.

Vitigni: Barbera, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca nera non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

Cabernet.

Vitigni: Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, da soli o congiuntamente, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca nera non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

Cabernet Sauvignon

Vitigni: Cabernet Sauvignon nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca nera non aromatiche provenienti da vigniti idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

Cabernet Franc.

Vitigni: Cabernet Franc, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca nera non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

Chardonnay.

Vitigni: Chardonnay, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

Fortana.

Vitigni: Fortana, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca nera non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

Lambrusco.

Vitigni: Lambrusco Salamino, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, Lambrusco Montericco, Lambrusco Viadanese, Lambrusco Oliva, Lambrusco a foglia frastagliata, da soli o congiuntamente, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca nera non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

Lambrusco bianco.

Vitigni: Lambrusco Salamino, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, Lambrusco Montericco, Lambrusco Viadanese, Lambrusco Oliva, Lambrusco a foglia frastagliata, da soli o congiuntamente, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca nera non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

Le uve devono essere vinificate in bianco.

Malvasia.

Vitigni: Malvasia di Candia aromatica, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca non aromatiche idonee alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

Malvasia bianca.

Vitigni: Malvasia bianca, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

Merlot.

Vitigni: Merlot, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca nera non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

Montù.

Vitigni: Montù, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

Pignoletto.

Vitigni: Pignoletto bolognese, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

Pinot grigio.

Vitigni: Pinot grigio, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad unmassimo del 15%.

Pinot bianco.

Vitigni: Pinot bianco, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

Pinot nero.

Vitigni: Pinot nero, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca nera non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

Riesling italico.

Vitigni: Riesling italico, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

Sangiovese.

Vitigni: Sangiovese, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca nera non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

Sauvignon.

Vitigni: Sauvignon, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

Trebbiano.

Vitigni: Trebbiano o romagnolo, Trebbiano toscano, da soli o congiuntamente, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante, con esclusione dei vitigni Pinot grigio, Pinot nero, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Riesling italico e Sangiovese.

I vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» con la specificazione del vitigno lambrusco, se immessi al consumo in contenitori di capacità inferiore a 6 litri, possono essere prodotti solo nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia», con la specificazione di un vitigno a bacca nera, possono essere prodotti anche nella tipologia novello.

Per i vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia», con o senza il nome del vitigno, nella tipologia frizzante è vietata la gassificazione artificiale.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e la parte della provincia di Bologna situata alla sinistra del fiume Sillaro.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» nelle tipologie bianco, rosso e rosato a tonnellate 29 ed ai limiti a fianco di ciascune di esse indicate per le tipologie con le specificazioni di vitigno di seguito riportate.

Alionza tonnellate 26;
Ancellotta o Lancellotta tonnellate 26;
Barbera tonnellate 21;
Cabernec tonnellate 21;
Cabernet Franc tonnellate 21;
Cabernet Sauvignon tonnellate 20;
Chardonnay tonnellate 23;
Fortana tonnellate 29;
Lambrusco tonnellate 29;
Malvasia di Candia aromatica tonnellate 24;
Malvasia bianca tonnellate 20;
Merlot tonnellate 20;
Montù tonnelate 29;
Pignoletto tonnellate 26;
Pinot bianco tonnellate 26;
Pinot grigio tonnellate 20;
Pinot nero tonnellate 20;
Riesling italico tonnellate 20;
Sangiovese tonnellate 21;
Sauvignon tonnellate 23;
Trebbiano tonnellate 29.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.

È consentito l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale mediante la pratica dell'arricchimento da effettuarsi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa comunitaria.

Le operazioni di arricchimento da effettuarsi in un'unica fase, devono essere annotate negli appositi registri e documenti e non devono determinare alcun aumento quantitativo del prodotto finito.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vino.

Qualora venga superato detto limite, tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare la indicazione geografica tipica.

È consentito a favore dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» il taglio con mosti e vini provenienti anche da terreni situati al di fuori della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3 nella misura non eccedente il limite del 15%.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia», con o senza la specificazione del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Emilia» o «dell'Emilia» bianco 10,00% vol;
«Emilia» o «dell'Emilia» rosso 10,00% vol;
«Emilia» o «dell'Emilia» rosato 10,00% vol;
«Emilia» o «dell'Emilia» novello 11,00% vol.

Art. 7.

All'indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

I vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente. Qualora siano confezionati in bottiglie di vetro, possono essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura, compreso il tappo a fungo ancorato a gabbietta metallica tradizionalmente usato nella zona di produzione.

I vini ad indicazione geografica tipica «Emilia», o «dell'Emilia» possono essere sottoposti anche ad un periodo di invecchiamento in recipienti di legno.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

04A09774

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Norditropin»

Estratto provvedimento di modifica UPC. n. 122 del 23 settembre 2004

Specialità medicinale: NORDITROPIN.

Società: Novo Nordisk A/S.

Oggetto: provvedimento di proroga smaltimento scorte UPC.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale: «Norditropin»: 1 flacone liofilizzato 4 mg + 1 flac. solv 1 ml - A.I.C. n. 027686031 - 1 flacone liofilizzato 1.33 mg + 1 flac. solv 3 ml - A.I.C. n. 027686017 - simplex soluzione iniettabile 1 cartuccia 5 mg/1,5 ml per penna dosatrice - A.I.C. n. 027686068/M - simplex soluzione iniettabile 1 cartuccia 10 mg/1,5 ml per penna dosatrice - A.I.C. n. 027686070/M - simplex soluzione iniettabile 1 cartuccia 15 mg/1,5 ml per penna dosatrice - AIC 027686082/M possono essere dispensati al pubblico per ulteriori trenta giorni a partire dal 6 ottobre 2004 data di scadenza dei novanta giorni previsti dal provvedimento UPC/II/1548 del 22 giugno 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 158 dell'8 luglio 2004, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A09771

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Genotropin»

Estratto provvedimento di modifica UPC. n. 123 del 23 settembre 2004

Specialità medicinale: GENOTROPIN.

Società: Pharmacia A.B.

Oggetto: provvedimento di proroga smaltimento scorte UPC.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale: «Genotropin» kabivial 1 tubofiala 4 U.I. - A.I.C. n. 026844023/M; kabivial 1 tubofiala 16 U.I. - A.I.C. n. 026844050/M; kabiquick 10 tubofiale 2 U.I. - A.I.C. n. 026844062/M; kabiquick 8 siringhe monodose 3 U.I. - A.I.C. n. 026844074/M; kabiquick 6 siringhe monodose 4 U.I. - A.I.C. n. 026844086/M; kabipen 1 tubofiala 16 U.I. - A.I.C. n. 026844098/M; 36 U.I. (12 mg) kabivial 1 tubofiala - A.I.C. n. 026844148/M; 36 U.I. (12 mg) kabivial 5 tubofiale - A.I.C. n. 026844151/M; 36 U.I. (12 mg) per kabimixer per kabipen 36 1 tubof. - A.I.C. n. 026844163/M; 36 U.I. (12 mg) per kabimixer per kabipen 36 5 tubof. - A.I.C. n. 026844175/M; miniquick 7 tubofiale 0,6 U.I. in 7 sir. monodose - A.I.C. n. 026844187/M; miniquick 7 tubofiale 1,2 U.I. in 7 sir. monodose - A.I.C. n. 026844199/M; miniquick 7 tubofiale 1,8 U.I. in 7 sir. monodose - A.I.C. n. 026844201/M; miniquick 7 tubofiale 2,4 U.I. in 7 sir. monodose - A.I.C. n. 026844213/M; miniquick 7 tubofiale 3 U.I. in 7 sir. monodose - A.I.C. n. 026844225/M; miniquick 4 tubofiale 3,6 U.I in 4 sir. monodose - A.I.C. n. 026844237/M; miniquick 4 tubofiale 4,2 U.I. in 4 sir. monodose A.I.C. n. 026844249/M; miniquick 4 tubofiale 4,8 U.I. in 4 sir. monodose A.I.C. n. 026844252/M; miniquick 4 tubofiale 5,4 U.I. in 4 sir. monodose A.I.C. n. 026844264/M; miniquik 4 tubofiale 6 U.I. in 4 sir. monodose A.I.C. n. 026844276/M possono essere dispensati al pubblico per ulteriori trenta giorni a partire dal 6 ottobre 2004 data di scadenza dei novanta giorni previsti dal provvedimento UPC/II/1547 del 22 giugno 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 158 dell'8 luglio 2004, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A09772

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Contramal»

Estratto provvedimento UPC/I/ 2606 del 23 settembre 2004

Specialità medicinale: CONTRAMAL.

Confezioni:

028853075/M - «S.R. 150» 10 compresse rilascio prolungato 150 mg;

028853087/M - «S.R. 200» 10 compresse rilascio prolungato 200 mg.

Titolare A.I.C.: Prodotti Formenti S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0108/001-003/V007.

Tipo di modifica: prolungamento della durata di validità del prodotto prevista al momento dell'autorizzazione.

Modifica apportata: modifica relativa all'estensione del periodo di validità del prodotto da 4 a 5 anni.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A09770

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cipralex»

Estratto provvedimento UPC/I/2607 del 21 settembre 2004

Specialità medicinale: CIPRALEX.

Confezioni:

035767019/M - 14 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 5 mg;

035767021/M - 28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 5 mg;

035767033/M - 56 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 5 mg;

035767045/M - 98 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 5 mg;

035767058/M - 14 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 10 mg;

035767060/M - 28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 10 mg;

035767072/M - 56 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 10 mg;

035767084/M - 98 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 10 mg;

035767096/M - 14 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 15 mg;

035767108/M - 28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 15 mg;

035767110/M - 56 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 15 mg;

035767122/M - 98 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 15 mg;

035767134/M - 14 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 20 mg;

035767146/M - 28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 20 mg;

035767159/M - 56 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 20 mg;

035767161/M - 98 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 20 mg;

035767173/M - 14 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 5 mg;

035767185/M - 20 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 5 mg;

035767197/M - 28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 5 mg;
035767209/M - 50 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 5 mg;
035767211/M - 100 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 5 mg;
035767223/M - 200 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 5 mg;
035767235/M - 14 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 10 mg;
035767247/M - 20 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 10 mg;
035767250/M - 28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 10 mg;
035767262/M - 50 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 10 mg;
035767274/M - 100 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 10 mg;
035767286/M - 200 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 10 mg;
035767298/M - 14 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 15 mg;
035767300/M - 20 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 15 mg;
035767312/M - 28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 15 mg;
035767324/M - 50 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 15 mg;
035767336/M - 100 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 15 mg;
035767348/M - 200 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 15 mg;
035767351/M - 14 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 20 mg;
035767363/M - 20 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 20 mg;
035767375/M - 28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 20 mg;
035767387/M - 50 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 20 mg;
035767399/M - 100 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 20 mg;
035767401/M - 200 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 20 mg;
035767413/M - 100 compresse rivestite con film in contenitore da 5 mg;
035767425/M - 200 compresse rivestite con film in contenitore da 5 mg;
035767437/M - 100 compresse rivestite con film in contenitore da 10 mg;
035767449/M - 200 compresse rivestite con film in contenitore da 10 mg
035767452/M - 100 compresse rivestite con film in contenitore da 15 mg
035767464/M - 100 compresse rivestite con film in contenitore da 20 mg
035767490/M - 5 mg compresse rivestite con film 100 dosi unitarie;
035767502/M - 5 mg compresse rivestite con film 500 dosi unitarie;
035767514/M - 10 mg compresse rivestite con film 49 dosi unitarie;
035767526/M - 10 mg compresse rivestite con film 100 dosi unitarie;
035767538/M - 10 mg compresse rivestite con film 500 dosi unitarie;
035767540/M - 15 mg compresse rivestite con film 49 dosi unitarie;
035767553/M - 15 mg compresse rivestite con film 100 dosi unitarie;
035767565/M - 15 mg compresse rivestite con film 500 dosi unitarie;
035767577/M - 20 mg compresse rivestite con film 49 dosi unitarie;
035767589/M - 20 mg compresse rivestite con film 100 dosi unitarie;
035767591/M - 20 mg compresse rivestite con film 500 dosi unitarie;
035767603/M - 5 mg compresse rivestite con film 49 dosi unitarie.

Titolare AIC: H. Lundbeck A/S.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0278/001-004/V018.

Tipo di modifica: prolungamento della durata di validità del prodotto prevista al momento dell'autorizzazione.

Modifica apportata: modifica relativa al prolungamento di validità del prodotto da: due a tre anni.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto (SPC) dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A09773

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401241/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ **0,77**